Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 18 febbraio** — **Numero 41**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **936** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento sull'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per il personale degli uffici postali, telegrafici e fonotelegrafici di seconda e terza classe e per gli agenti rurali, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO SPECIALE

per il personale degli uffici di 2ª e 3ª classe (ricevitori e supplenti) e per gli agenti rurali (collettori e portalettere).

TITOLO I.

Disposizioni generali

—

Art. 1.

Classificazione del personale.

1. Il presente regolamento riguarda il personale degli uffici di 2ª e 3ª classe, cioè:

a) i ricevitori, reggenti e gerenti;
b) i supplenti;

nonchè

c) i collettori;
d) i portalettere rurali.

2. Le rispettive attribuzioni sono determinate dalle leggi, dal presente regolamento e dal regolamento generale di servizio.

Art. 2.

Nomine e requisiti.

1. Per essere nominati ad uno dei posti di cui all'articolo precedente, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente regolamento, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) aver sempre tenuto condotta regolare;

c) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni, che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

d) essere fornito dei titoli richiesti per ciascuno dei posti anzidetti ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3.

1. Il personale contemplato dal presente regolamento, escluso quello dei supplenti, è nominato, sospeso, riammesso in servizio, dichiarato dimissionario d'ufficio o in seguito a rinuncia, licenziato o dispensato dal servizio con decreto Ministeriale.

2. Per i supplenti si provvede con decreto dei rispettivi direttori provinciali.

3. Tutto il personale, prima di assumere servizio, deve prestare avanti ai direttori provinciali, pretori o sindaci, a ciò delegati, il prescritto giuramento.

TITOLO II.

Personale degli uffici di 2ª e 3ª classe

CAPO I.

Conferimento degli uffici di 2ª e 3ª classe

Art. 4.

Norme generali per il conferimento degli uffici — Concorsi — Pubblicazione degli avvisi — Requisiti dei concorrenti.

1. Gli uffici di 2ª e 3ª classe del Regno sono conferiti a persone dell'uno o dell'altro sesso in seguito a concorso, salvo le eccezioni stabilite in successivi articoli.

2. Non sono consentiti cambi di ufficio fra i ricevitori, se non quando, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, le retribuzioni assegnate sieno uguali, oppure la differenza non superi le L. 200 fino a L. 1000 di retribuzione, le L. 300 fino a lire 2000, le L. 500 fino a L. 5000, e le L. 1000 oltre.

3. Gli avvisi di concorso, con tutte le norme relative, sono inseriti nel Bollettino ufficiale del Ministero e affissi nell'atrio della Direzione provinciale da cui l'ufficio dipende, nella parte dell'ufficio stesso aperta al pubblico e nell'albo pretorio del rispettivo Comune. Sul Bollettino sarà data notizia della nomina del titolare.

4. I concorrenti che non siano già ricevitori, debbono possedere, oltre i requisiti di cui all'art. 2, i seguenti altri:

a) aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 50°;

b) aver compiuto il corso elementare superiore, oppure aver conseguito la promozione dalla 1ª alla 2ª classe di una scuola secondaria, governativa o pareggiata.

Per le vedove d'impiegati, di ricevitori o di agenti postali e telegrafici, le quali non devono aver sorpassato i 60 anni di età, pei supplenti che abbiano prestato servizio in qualità di sostituto di uno o più ricevitori almeno per 5 anni, nonchè per i già sottufficiali dell'esercito, basta possedere un grado d'istruzione sufficiente;

c) aver adempiuto, se maschi, all'obbligo della leva od esserne stati esentati.

5. In via di eccezione, la Commissione di cui all'articolo seguente, può ammettere al concorso, subordinatamente agli aspiranti forniti del prescritto titolo di studi, anche il candidato che, non possedendo quello di cui alla lettera *b*) del precedente n. 4, dimostri altrimenti di avere una istruzione adeguata all'importanza dell'ufficio messo a concorso.

6. L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario, può richiedere che i concorrenti, sia ricevitori, sia estranei, provino di conoscere sufficientemente una o più lingue straniere.

Art. 5.

Commissione per l'esame dei titoli.

1. I titoli dei concorrenti agli uffici di 2ª classe vengono esaminati da una Commissione nominata annualmente con decreto Ministeriale e composta di un direttore generale o ispettore generale e di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui due scelti tra funzionari di grado non inferiore a quello di caposezione, il terzo fra i ricevitori di Roma per turno, e del capo della sezione competente. Un impiegato della sezione stessa funziona da segretario. Il funzionario più elevato in grado o più anziano assume la presidenza. La Commissione si raduna almeno due volte al mese.

I titoli dei concorrenti agli uffici di 3ª classe sono esaminati da una Commissione composta del direttore provinciale, dell'ispettore distrettuale e da un ricevitore della città o di località vicina, designato annualmente dal Ministero. Fanno parte della stessa Commissione, un consigliere di prefettura ed un giudice del tribunale. Presidente di tale Commissione è il direttore provinciale e in caso di sua assenza o legittimo impedimento, il funzionario gerarchicamente superiore, e, a parità di grado, dal più anziano.

La Commissione si raduna normalmente una volta al mese.

In caso di assenza o legittimo impedimento dell'ispettore distrettuale, lo sostituisce il più anziano degli ispettori aggiunti o il ragioniere della Direzione.

2. Le dette Commissioni, finito l'esame dei titoli per ciascun concorso, propongono al ministro, con motivata deliberazione, la nomina del vincitore.

3. La nomina non ha luogo se, entro due mesi dalla data della partecipazione ufficiale, l'interessato non dimostri di essere in grado di assicurare il regolare andamento dei servizi, o non provveda un idoneo locale convenientemente arredato, ovvero non assuma la gestione dell'ufficio. Tale termine sarà prorogato dal Ministero nei casi di forza maggiore per ciò che concerne il locale.

4. Ove l'aspirante prescelto abbia fatto domanda per altri uffici di 2ª e 3ª classe, messi a concorso, dovrà, entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale, dichiarare se accetti l'ufficio per il quale è stato prescelto, nell'intelligenza che, accettandolo, saranno ritenute come non presentate le altre sue domande. Non accettandolo, egli perde ogni titolo alla scelta comunicatagli

Art. 6.

Conferimento degli uffici con retribuzione inferiore a L. 2000 annue — Ordine di scelta dei concorrenti.

1. Gli uffici con retribuzione inferiore a L. 2000 all'anno e gli uffici di nuova istituzione, esclusi quelli pei quali la presumibile retribuzione superi le L. 2000, sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli.

2. Fra gli ammessi al concorso, ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'art. 5, la scelta ha luogo secondo l'ordine seguente:

a) ricevitori e supplenti di qualsiasi ufficio in servizio almeno da un anno;

Per ciascuno di tali aspiranti si tien conto della maggiore anzianità di effettivo e lodevole servizio continuativo o, quanto meno, non interrotto per oltre due anni o di più se per servizio militare obbligatorio, compreso, per i ricevitori, quello eventualmente prestato in qualità di supplente, e considerando, per i supplenti dell'ufficio messo a concorso, come anno intero la frazione di anno, dopo il primo anno di servizio. Se l'anzianità così determinata per addive-

nire alla scelta risulta eguale fra più concorrenti, il posto spetta al supplente sostituto dell'ufficio vacante, investito di tale qualità almeno da due anni, indi ai supplenti dell'ufficio stesso, con preferenza a chi possiede un miglior titolo di studi, il quale titolo dà diritto a preferenza anche in caso di pari anzianità fra i ricevitori ed i supplenti di altri uffici;

b) orfani o vedove d'impiegati o di agenti di ruolo dell'Amministrazione, purchè i concorrenti dimostrino, con atto di notorietà davanti al pretore, di essere privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Gli orfani non devono aver superato il 35° anno di età e, se femmine, devono essere nubili o vedove;

c) ricevitori e supplenti, con meno di un anno di servizio e gli estranei all'Amministrazione, con preferenza, fra questi ultimi, ai congedati dal servizio militare, tenendo conto del grado raggiunto nell'esercito e tenendo conto, pei ricevitori, del servizio eventualmente prestato in qualità di supplente.

3. Per il conferimento degli uffici di nuova istituzione di cui al n. 1 del presente articolo, la preferenza su tutti i concorrenti è data agli orfani e alle vedove di cui alla lettera *b*), del n. 2 dell'articolo stesso.

4. Nel caso in cui il concorso vada deserto, se ne bandisce un secondo; ove a questo secondo concorso non si presentino aspiranti forniti degli occorrenti requisiti, l'ufficio è conferito, senz'altro, a scelta del ministro.

Art. 7.

Conferimento degli uffici con retribuzione annua da L. 2000 in più — Concorso fra ricevitori e supplenti — Ordine di scelta dei concorrenti.

1. Gli uffici con retribuzione di L. 2000 e più all'anno sono conferiti mediante concorso per titoli fra i ricevitori e i supplenti del Regno secondo le norme seguenti:

a) i ricevitori debbono essere in servizio almeno da tre anni in tale qualità;

b) i supplenti debbono possedere i requisiti di cui all'art. 4, n. 4, ed essere in servizio da almeno tre anni consecutivi alla data del bando di concorso.

2. Fra i candidati ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'art. 5, la scelta ha luogo secondo l'ordine seguente:

a) ricevitori, con riguardo alla maggiore capacità (in relazione all'importanza dell'ufficio messo a concorso), alla maggior durata di lodevole servizio prestato in qualità di ricevitore e all'entità dell'ultima retribuzione dell'ufficio di cui sono titolari;

b) supplenti, con riguardo alla maggior capacità e alla durata di effettivo e lodevole servizio.

3. Nel caso in cui questo concorso vada deserto, o gli aspiranti presentatisi non siano ritenuti idonei, l'ufficio viene conferito mediante concorso pubblico, con le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

Successione nella titolarità dell'ufficio.

1. In eccezione al disposto degli articoli 6 e 7, nel caso di decesso di un ricevitore, ovvero quando egli, per sopravvenuta inabilità fisica, debitamente accertata, si dimetta o sia dispensato dall'impiego, o nel caso che il ricevitore vi rinunzi, dopo venti anni di servizio, succedono nella titolarità dell'ufficio, se ne fanno domanda entro un mese dalla data dell'avvenuto passaggio di amministrazione, il coniuge senza limite di età o uno dei figli legittimi o legittimati, escluse le figlie maritate, purchè siano da due anni almeno suoi supplenti effettivi o impiegati di ruolo dell'Amministrazione, che non abbiano ancora diritto a liquidare la pensione, abbiano i requisiti di cui agli articoli 2 e 4 e dimostrino di essere idonei.

2. Qualora vi siano più figli in concorso fra di loro o con il coniuge del titolare defunto o cessante, e si trovino tutti in condizione di poter ottenere la nomina, ha la preferenza il coniuge, e poi tra i figli, quello che ha maggiore titolo di studi.

3. In casi specialissimi, quando per la morte di un ricevitore, la famiglia superstite rimane senza mezzi sufficienti di sussistenza, ciò che deve essere debitamente comprovato con atto di notorietà davanti al pretore, il ministro può, con motivato decreto, e compatibilmente con le esigenze del servizio, derogare alla condizione di supplenza stabilita come sopra per il conferimento dell'ufficio alla vedova o ai figli del ricevitore defunto.

4. La disposizione del n. 1 di questo articolo non è applicabile quando il ricevitore rinunzi all'ufficio per sottrarsi a provvedimenti disciplinari, sia trasferito ad altro ufficio, od ottenga altro posto nell'Amministrazione, nonchè quando, ai sensi dell'art. 12, debbasi addivenire alla fusione dei servizi, salvo quanto è prescritto dal n. 3 dello stesso articolo.

Art. 9.

Autorizzazione maritale.

1. La donna maritata, prescelta quale ricevitrice, reggente o gerente di un ufficio, deve, prima di assumere la gestione, giustificare, salvo le eccezioni di cui agli articoli 135 e 136 del Codice civile, mediante atto pubblico o autenticato da un notaio, di avere ottenuta l'autorizzazione del marito, il quale, nell'atto stesso, deve dichiararsi garante solidale della moglie, senza limite di somma.

2. Uguale documento deve presentare la donna che, avendo ottenuto il posto in istato di nubile o di vedova, contragga matrimonio dopo la nomina.

CAPO II.

Reggenza e gerenza degli uffici

Art. 10.

Nomina a reggente — Termini per la prestazione della cauzione.

1 Il nominando ricevitore di un ufficio di 2ª o di 3ª classe che ne assume la gestione prima di avere dato la cauzione definitiva in contanti, è considerato come reggente (salvo le eccezioni di cui agli articoli 36 e 37) e mantiene tale titolo finchè non abbia prestato la cauzione stessa entro il termine fissato dall'art. 39.

2. Durante la reggenza il nominando ricevitore percepisce la retribuzione normale.

Art. 11.

Gerenti — Requisiti — Cauzione — Retribuzione.

1. L'Amministrazione, in taluni casi, può affidare, temporaneamente, la gestione di uffici di 2ª e 3ª classe a persone di fiducia, che assumono la qualifica di gerenti.

2. I gerenti, oltre i requisiti generali di cui all'art. 2, debbono aver compiuto i 21 anni.

3. I gerenti percepiscono l'intiera retribuzione normale per tutto il tempo durante il quale rimangono in servizio.

4. Quando non vi sia più bisogno dell'opera del gerente, ovvero l'Amministrazione creda di non valersene ulteriormente, esso viene esonerato senz'altro dal servizio.

5. La qualità di gerente non conferisce titolo di preferenza per la nomina a ricevitore, ma il servizio prestato in tale qualità, se eseguito lodevolmente, è considerato come supplenza.

CAPO III.

Riunione dei servizi — Soppressione degli uffici e loro elevazione e riduzione di classe

Art. 12.

Riunione dei servizi in unico ufficio. Caso in cui la riunione non ha luogo.

1. Dove coesistono l'ufficio postale e quello telegrafico separati

ed uno di essi si renda vacante, si procede alla riunione dei servizi affidandoli al ricevitore rimasto in carica, purchè questi sia in grado di disimpegnarli e di fornire l'occorrente cauzione; salvo all'Amministrazione decidere, caso per caso, circa tale riunione, quando trattisi di ufficio telegrafico istituito a richiesta ed a spese di concessionari privati.

2. Per speciali motivi l'Amministrazione può consentire che il ricevitore postale sia esonerato dall'esame di idoneità in telegrafia e che il servizio di trasmissione e ricevimento per macchina venga perciò completamente disimpegnato dai supplenti riconosciuti idonei, sotto la personale responsabilità del ricevitore.

3. Tuttavia la riunione dei servizi non ha luogo quando gli aventi titolo alla successione del posto, ai sensi dell'art. 8, lo domandino e provino di non avere altri sufficienti mezzi di sussistenza.

4. In casi specialissimi, quando cioè peculiari motivi lo consiglino, si potrà, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, separare i servizi dove sono attualmente uniti. In tali casi però la diminuzione della retribuzione non dovrà portare danno al ricevitore per impegni già contratti, per affitto locale od altro.

Art. 13.

Soppressione degli uffici — Elevazione di classe.

1. Quando si tratti di soppressione di un ufficio di 2ª o di 3ª classe o di elevazione di un ufficio di 2ª classe alla 1ª, il provvedimento deve essere notificato al titolare, mediante lettera raccomandata, sei mesi prima della sua attuazione.

2. In questo caso, come pure in quello previsto dall'articolo successivo, egli ha diritto ad un ufficio che si renda nel frattempo disponibile, e non debba conferirsi ad altri a norma del regolamento, il quale ufficio abbia una retribuzione approssimativamente uguale a quello elevato o soppresso, o la differenza rientri nei limiti stabiliti all'art. 4, comma 2. L'interessato ha diritto di chiedere un ufficio con retribuzione anche minore. Nessuna indennità speciale compete al ricevitore, salvo il compenso per cauzione, stabilito dalle tabelle dei coefficienti, fino a quando sarà dichiarato dimissionario.

Ove nel periodo di tempo sopraccennato non si renda disponibile alcun ufficio con la retribuzione suddetta, il ricevitore, che non si contenti di un ufficio d'importanza minore, sarà chiamato temporaneamente a prestare servizio negli uffici centrali della direzione provinciale o in un ufficio di 1ª, 2ª o 3ª classe, anche fuori della Provincia, con un compenso giornaliero di L. 8 se la sua retribuzione annua supera le L. 6000, di L. 7 se la retribuzione è da L. 3000 a L. 6000, e di L. 6 se la retribuzione è inferiore a L. 3000. Il compenso cessa appena al ricevitore è conferito un altro ufficio. Nel caso che egli non accetti il posto, è dispensato dal servizio provvisorio, ma conserva per un anno il diritto ad occupare un ufficio come sopra, che si rendesse nel frattempo disponibile.

Trascorso anche tale termine di tempo, senza che il ricevitore abbia accettato uno degli uffici offertigli, egli è dispensato dall'impiego, ma conserva per altri due anni il diritto di prender parte ai concorsi, in qualità di ricevitore, coll'anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualità stessa, compreso il periodo del servizio provvisorio.

3. Se il diritto di opzione è esercitato contemporaneamente per lo stesso ufficio da più ricevitori, la preferenza è data all'anzianità di servizio in qualità di ricevitore.

Art. 14.

Riduzione di classe degli uffici — Elevazione di quelli di 3ª alla 2ª classe.

1. Nel caso di riduzione di un ufficio dalla 2ª alla 3ª classe, il ricevitore deve essere avvisato sei mesi prima; e, durante tale periodo, ha il diritto di precedenza nei concorsi ad uffici di pari importanza, od è confermato, in seguito a sua domanda, titolare dell'ufficio ridotto.

2. Se un ufficio di 3ª classe è elevato alla 2ª, il ricevitore è lasciato nel posto, purchè sia in grado di prestare la maggiore cauzione occorrente ed abbia la necessaria capacità; in caso contrario gli è riservato il diritto di cui al n. 2 dell'articolo precedente.

CAPO IV.

Incompatibilità

Art. 15.

1. È consentito al ricevitore l'esercizio di qualsiasi professione, industria e commercio che, a giudizio del Ministero, non sia ritenuto incompatibile col decoro dell'Amministrazione e col riserbo e con la delicatezza dell'ufficio, a condizione però che la parte del locale destinata al pubblico ed al servizio sia convenientemente separata da quella in cui si esplica l'altro esercizio.

2. Il posto di ricevitore è incompatibile con la carica di sindaco, di facente funzione di sindaco, di delegato dal sindaco nelle funzioni di ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, con l'esercizio della professione di segretario comunale, di avvocato, di procuratore, di notaio, di ministro del culto, di medico condotto; col posto di ricevitore o collettore del lotto, di esattore erariale o comunale o di rappresentante riconosciuto di essi, di vettore di emigrazione o suo rappresentante; nonchè, esclusivamente nei riguardi del ricevitore di 2ª classe, e salvo le eccezioni che il Ministero riconoscesse necessarie, con l'incarico di procaccia o di portalettere rurale; ed infine, per tutti, con l'esercizio di qualunque professione, impiego od incarico, che non permetta al ricevitore di attendere personalmente ai doveri di ufficio o si trovi in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione.

3. I ricevitori non possono essere nominati supplenti di altri uffici a meno che trattisi di quello coesistente in località dove i due uffici della posta e del telegrafo siano separati.

Art. 16.

Termine per la rinunzia a cariche incompatibili.

Ai ricevitori che accettino cariche od assumano uffici dichiarati incompatibili dall'articolo precedente, è dato il termine perentorio di trenta giorni per rinunziarvi o per dimettersi dal posto di ricevitore.

CAPO V.

Retribuzione

Art. 17.

Retribuzione — Tabella dei coefficienti — Computo triennale — Pubblicazione delle tabelle.

1. La retribuzione dei ricevitori è stabilita, per ciascun triennio, applicando una tabella di coefficienti ai dati del triennio finanziario precedente.

2. Per l'ultimo esercizio, l'ammontare dei dati variabili in ragione del lavoro, si ottiene raddoppiando quelli del primo semestre.

3. La tabella stessa, previo parere del Consiglio d'amministrazione, è approvata con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti e pubblicata nel Bollettino ufficiale almeno un anno prima che cominci il triennio cui deve essere applicata.

Le eventuali modificazioni da apportarsi alla tabella saranno proposto da una Commissione di sette membri, nominati dal ministro e della quale faranno parte un ricevitore di ufficio di 2ª classe non succursale e un ricevitore di ufficio succursale.

4. L'aumento o la diminuzione della retribuzione ha effetto per tutto il triennio successivo alla liquidazione.

5. La retribuzione spettante alla fine di ogni mese agli agenti ai quali è affidata la gestione di uffici postali e telegrafici di 2ª e

3ª classe, è pagata, durante il periodo di tempo occorrente per l'emissione dei decreti di nomina da parte del Ministero e per la debita registrazione da parte della Corte dei conti (periodo che non può essere superiore a quattro mesi), in base a certificati di prestato servizio, da rilasciarsi dalle Direzioni provinciali in seguito ad ordine del Ministero.

6. Anche gli acconti e la differenza di retribuzione sono pagati senza attendere che il relativo decreto sia registrato alla Corte dei conti, salvo, per analogia, quanto è disposto dall'art. 34, n. 3, circa l'aumento di cauzione, dando nel frattempo un'adeguata fideiussione con effetto retroattivo e da rimanere efficace fino alla prestazione della cauzione in contanti, da vincolarsi pure con effetto retroattivo.

Art. 18.

Minimi e massimo di retribuzione.
Compensi speciali per i servizi accessori.

1. La retribuzione minima annua dei ricevitori pei servizi postale, telegrafico e telefonico è fissata come segue:

a) L. 1000 per gli uffici postali-telegrafici, postali-fonotelegrafici, postali-telegrafici-fonotelegrafici di 2ª classe, con un minimo di L. 200 per il servizio telegrafico;

b) L. 700 per gli uffici suddetti di 3ª classe con un minimo di L. 200 per il servizio telegrafico;

c) L. 800 per gli uffici soltanto postali di 2ª classe;

d) L. 500 per gli uffici soltanto postali di 3ª classe, nonchè per quelli soltanto telegrafici o fonotelegrafici o telegrafici-fonotelegrafici.

2. Ai ricevitori di 3ª classe, incaricati dei servizi accessori, di cui al n. 4 dell'art. 21, è corrisposto uno speciale compenso in aggiunta alla retribuzione che loro spetterebbe, giusta le norme sopra indicate, ove non fossero incaricati di tali servizi.

3. Il detto compenso, agli effetti contabili, è compenetrato nella retribuzione e può essere aumentato o diminuito, aggiunto o soppresso durante il triennio.

4. Tutto il servizio per le conversazioni telefoniche è retribuito a parte.

5. Il massimo della retribuzione annua per i ricevitori di 2ª classe è fissato in L. 15,000.

Art. 19.

Casi in cui si fa luogo a liquidazioni straordinarie.
Aumenti di cauzione.

1. Durante il triennio non sono ammesse liquidazioni straordinarie della retribuzione dei ricevitori, salvo il caso che avvenga la riunione definitiva o la separazione dei servizi della posta e del telegrafo, o sia cambiato, per gli uffici succursali, il sistema di trasmissione dei telegrammi all'ufficio centrale, nonchè negli altri casi previsti dall'articolo precedente. Quando si tratta di riunione definitiva dei servizi, si liquida, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui la riunione definitiva ha luogo, la retribuzione complessiva dell'ufficio, aggiungendo alla retribuzione già stabilita per l'ufficio postale l'assegno spettante pel servizio telegrafico o fonotelegrafico, giusta i coefficienti fissati per gli uffici riuniti nella tabella di cui all'art. 17.

2. Ove, per peculiari circostanze, siano modificate notevolmente e stabilmente le condizioni dell'ufficio, è concesso al ricevitore, previo parere del Consiglio d'amministrazione, un compenso speciale, da confermarsi, occorrendo, anno per anno, fino alla nuova liquidazione triennale. Se il compenso annuo non è superiore a L. 500, non occorre il parere del Consiglio d'amministrazione.

3. Per maggior lavoro, di carattere temporaneo, il Ministero può concedere, volta per volta, senza l'intervento del Consiglio di amministrazione, un compenso straordinario.

Art. 20.

Liquidazione della retribuzione agli uffici di nuova istituzione; di quelli ridotti dalla 1ª alla 2ª classe, e di quelli elevati dalla 3ª alla 2ª classe — Concessione di acconti.

1. Per gli uffici di nuova istituzione, sia di 2ª, sia di 3ª classe, la liquidazione della retribuzione è fatta dopo 15 mesi in base al lavoro degli ultimi 12 mesi, e vale per tutto il triennio in corso.

2. Durante tale periodo di tempo è corrisposta al ricevitore la retribuzione minima stabilita dall'art. 18, e, ove trattisi di ufficio di 3ª classe, anche l'intero speciale compenso di cui all'articolo stesso.

3. Oltre tale retribuzione, al ricevitore che lo domandi è accordato un acconto che, cumulato col minimo di retribuzione anzidetto, non superi i quattro quinti della presunta retribuzione definitiva, provvedendo, circa la cauzione, a' sensi dell'art. 17, n. 6.

4. La differenza è saldata a liquidazione compiuta.

5. Per gli uffici ridotti dalla 1ª alla 2ª classe, la retribuzione è invece stabilita prima di addivenire alla riduzione, ed in base ai dati statistici del lavoro degli ultimi tre anni.

6. Nel caso di elevazione di un ufficio dalla 3ª alla 2ª classe, il ricevitore, durante il primo anno, continua a percepire la stessa retribuzione (dedotto eventualmente il compenso per i servizi accessori) che gli era corrisposta per l'ufficio di 3ª classe, se superiore a quella minima stabilita dall'art. 18, e, in caso contrario, la retribuzione minima stabilita per gli uffici di 2ª classe dall'articolo stesso, salvo la liquidazione definitiva che è fatta dopo un anno, e che ha effetto dalla data della elevazione di classe.

7. Per la liquidazione delle retribuzioni degli uffici sopraindicati, valgono le norme dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 21.

Spese a carico dei ricevitori — Ritiro delle sovvenzioni e consegna dei versamenti — Incarichi speciali.

1. I titolari (ricevitori, reggenti e gerenti) con la retribuzione loro assegnata devono provvedere:

a) al pagamento dei supplenti;

b) al fitto dei locali ed ai mobili necessari, salvo l'eccezione di cui all'art. 24 e le obbligazioni assunte da municipi e da privati;

c) alla cassaforte od al ripostiglio in ferro per la custodia dei valori;

d) all'illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia del locale ed alle piccole riparazioni che il Codice civile pone a carico degli inquilini;

e) alle spese d'ufficio ed all'acquisto della bandiera che dev'essere esposta nei giorni di festività dello Stato;

f) alla consegna a domicilio dei telegrammi, degli espressi postali e dei telegrammi espressi di Stato, nonchè degli avvisi per conversazioni telefoniche nel limite del recapito gratuito, salvo che si tratti di un ufficio situato in località dove esiste ufficio telegrafico-telefonico di 1ª classe;

g) al pagamento delle imposte e delle tasse.

2. I ricevitori degli uffici succursali nei grandi centri sono tenuti a ritirare o a far ritirare, sotto la loro responsabilità, le sovvenzioni e le carte-valori.

3. Sono tenuti parimente ad eseguire nello stesso modo i versamenti, quando non esista un servizio dell'Amministrazione, incaricato del trasporto dei pieghi contenenti valori. Per l'onere eventuale della consegna dei versamenti è compreso nella retribuzione apposito compenso.

4. I ricevitori degli uffici di 3ª classe sono inoltre incaricati, ove l'Amministrazione lo creda opportuno, del recapito a domicilio delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè dello scambio dei dispacci e dei pacchi alla stazione ferroviaria od al punto d'incontro delle carrozze postali o dei procacci.

Questo servizio è compensato nei modi indicati all'art. 18.

Art. 22.

Materiale fornito dall'Amministrazione.
Responsabilità del ricevitore.

1. L'Amministrazione provvede gratuitamente agli uffici: apparati telegrafici completi, bolli, punzoni, suggelli, bilancie, pesi, stadere, cassette d'impostazione, stemma o leggenda per l'ufficio, sacchi, ceste, stampati e registri, carta a zone per apparati, nonchè le pile ed il materiale necessario alla manutenzione di esse. Le riparazioni sono tutte a carico dell'Amministrazione.

2. Ogni ricevitore è responsabile della custodia degli utensili sopracitati e di tutti gli altri oggetti che gli sono forniti, nonchè del loro perfetto mantenimento.

3. La verificazione delle bilancie e delle stadere, dei pesi e delle misure è fatta a cura dei ricevitori, ma le spese relative sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 23.

Scelta dei locali per l'ufficio — Diritto di subingresso.
Ubicazione dell'ufficio.

1. La scelta dei locali degli uffici di 2ª e 3ª classe, tranne l'eccezione di cui all'articolo seguente, è fatta dai ricevitori, ma deve essere approvata dalle rispettive Direzioni provinciali.

2. Dal contratto di locazione deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di subentrare, volendo, al ricevitore nella continuazione del contratto o di farvi subentrare la persona incaricata del disimpegno dei servizi.

3. Il locale deve essere in posizione comoda e centrale, preferibilmente al pian terreno, essere igienico e convenientemente arredato ed offrire ogni maggiore possibile sicurezza contro il furto e l'incendio e ogni maggiore garanzia per la segretezza della corrispondenza telegrafica e telefonica. Il ricevitore che, malgrado diffida, trasgredisce a queste disposizioni, è passibile delle punizioni di cui all'art. 51 e seguenti, non escluso il licenziamento, a meno che non si tratti di forza maggiore.

4. È assolutamente vietato d'introdurre o lasciare introdurre qualsiasi persona estranea nei locali d'ufficio destinati al servizio, ma è tollerata una comunicazione interna con l'abitazione del ricevitore, da tenersi però normalmente chiusa a chiave.

5. Nella parte dei locali destinati al pubblico il Ministero si riserva la facoltà di concedere le affissioni a scopo di pubblicità.

Art. 24.

Locali provveduti dall'Amministrazione.

1. Per ragioni speciali l'Amministrazione può provvedere, per conto proprio, i locali degli uffici di 2ª e 3ª classe.

2. In tal caso riduce la retribuzione nella misura ritenuta conveniente dal Consiglio d'amministrazione.

CAPO VI.

Supplenti

Art. 25.

Obbligo al ricevitore di avere i supplenti — Scelta — Dichiarazione — Responsabilità — Supplente sostituto.

1. Il titolare dell'ufficio di 2ª e di 3ª classe deve avere quel numero di supplenti che, secondo l'importanza dell'ufficio, è determinato dalla Direzione provinciale, sentito il parere dell'ispettore distrettuale e, occorrendo, del direttore delle costruzioni.

2. L'ammissione in ufficio di funzionanti supplenti, non autorizzata, è considerata quale mancanza disciplinare.

3. I supplenti sono scelti dal titolare, il quale assume la piena responsabilità, anche con la propria cauzione, del loro operato, sia di fronte all'Amministrazione, sia di fronte ai terzi.

4. La scelta dei supplenti deve risultare da una dichiarazione scritta, nella quale siano indicati: il giorno, il mese e l'anno della assunzione, la quantità delle ore di servizio e l'ammontare dell'assegno convenuto. Tale dichiarazione, firmata dal ricevitore e dal supplente, non deve contenere alcuna restrizione alle disposizioni del regolamento che riguardano i rapporti fra i ricevitori stessi ed i supplenti, restrizione che deve ritenersi di nessun valore, anche se fatta con atto separato.

5. La scelta non produce effetto se prima non è approvata con decreto della Direzione provinciale, cui il titolare dell'ufficio deve esibire, insieme alla dichiarazione di cui sopra, i documenti dai quali risulti che, oltre i requisiti voluti dall'art. 2, le persone proposte abbiano compiuto il 18° anno di età e siano fornite del titolo di studio prescritto dal n. 4, lettera *b*) dell'art. 4.

6. Se tuttavia il ricevitore può dimostrare l'impossibilità in cui si trova di proporre quale proprio supplente, persona fornita del richiesto titolo di studio, la Direzione può approvare la proposta che le sia fatta della nomina di persona non munita del titolo medesimo, ove questa risulti sufficientemente istruita.

7. Il supplente assunto in ufficio, nel quale si disimpegni il servizio telegrafico per macchina, deve, nel termine di quattro mesi (qualora non sia provveduto di certificato rilasciato da non oltre 2 anni, da scuola di telegrafia pratica o da scuola complementare di telegrafia pratica, istituite dall'Amministrazione o da essa riconosciute) sottoporsi ad un esperimento di telegrafia, giusta il programma stabilito con decreto Ministeriale.

Il supplente non dichiarato idoneo è licenziato, tranne che si tratti della moglie del ricevitore, la quale, per età avanzata o per altri giustificati motivi, risulti nell'impossibilità di poter apprendere la telegrafia.

8. Il supplente che il titolare è tenuto a designare, per iscritto, alla Direzione provinciale per la occorrente approvazione, quale suo legale sostituto, deve aver compiuto il 21° anno di età, e se è una donna maritata, avere anche ottenuto il consenso maritale.

9. Il Ministero può sempre revocare la nomina a supplente, quando sia irregolarmente avvenuta.

10. È vietato ai supplenti di prestar l'opera loro in più di un ufficio con servizio di posta.

Art. 26.

Orario dei supplenti — Assegni e compensi loro dovuti — Licenziamento — Incompatibilità.

1. La Direzione provinciale stabilisce l'orario dei supplenti. Per gli uffici con retribuzione annuale dalle L. 4000 in su, l'orario per ciascun supplente effettivo non può essere inferiore ad ore 5 giornaliere. Per gli uffici con retribuzione inferiore a L. 4000 le Direzioni provinciali possono fissare un minimo d'orario inferiore alle ore 5.

2. In ogni caso l'orario normale non può eccedere le ore 8 al giorno.

3. L'orario effettivamente eseguito dai supplenti deve risultare da un apposito registro di presenza firmato ogni giorno dai supplenti e, controfirmato dai ricevitori, essere comunicato mensilmente alle direzioni provinciali nonchè agli ispettori se lo richiedono.

4. Ai supplenti che prestino servizio per non meno di 5 ore al giorno, deve essere corrisposto dal titolare dell'ufficio un assegno mensile non inferiore a L. 30. Agli altri supplenti, un compenso proporzionato alle ore di lavoro, tenuto conto del minimo sopra stabilito.

5. Il pagamento dell'assegno o compenso è eseguito dai ricevitori sulla loro quota di retribuzione mensile ed i ricevitori stessi devono, ad ogni richiesta delle Direzioni provinciali e degli ispettori, esibire le ricevute rilasciate dai supplenti.

6. Il supplente può essere, con decreto del direttore provinciale, licenziato per ordine dell'Amministrazione, o per giustificati motivi a richiesta del titolare. In questo ultimo caso il titolare deve preventivamente indicare i motivi alla Direzione provinciale ed, in ogni modo, il licenziamento non può aver luogo che dopo tre mesi dalla partecipazione datane dal ricevitore al supplente. Non è tut-

tavia richiesto il preavviso quando gravi ragioni consiglino il licenziamento immediato.

Contro il decreto di licenziamento provocato dal ricevitore è ammesso il ricorso alla Commissione disciplinare centrale.

Parimente con decreto del direttore provinciale sono accettate le dimissioni dei supplenti.

Alla loro volta i supplenti debbono dare ai ricevitori il preavviso di un mese per cessare dal servizio. Non ottemperando a tale prescrizione non potranno essere nominati supplenti di altri uffici.

7. I supplenti cessati dal servizio per motivi non imputabili ad irregolare condotta, conservano per due anni il diritto di concorrere, in tale qualità, ai posti di ruolo e fuori ruolo alle condizioni indicate nei rispettivi regolamenti.

8. La qualità di supplente è incompatibile con la carica di sindaco, di facente funzioni da sindaco, di delegato del sindaco nelle funzioni di ufficiale del Governo, con la qualità di ministro del culto, coll'ufficio di esattore erariale e comunale; con la professione di segretario comunale, coi posti di vettore di emigrazione o suo rappresentante, di procaccia e di portalettere rurale, salvo per i due ultimi le eccezioni che il Ministero riconoscesse necessarie.

CAPO VII.

Residenza — Assenze — Gerarchia

Art. 27.

Residenza dei ricevitori e supplenti.

I ricevitori ed i loro supplenti devono risiedere stabilmente nel Comune o nella frazione di Comune in cui trovasi l' ufficio, tranne che per giustificati motivi sieno stati autorizzati dal Ministero a risiedere in una località vicina.

Art. 28.

Disimpegno personale dei servizi — Assenze.

I ricevitori debbono disimpegnare personalmente il servizio. Hanno facoltà di assentarsi per non oltre tre giorni in un mese, dandone preavviso alla Direzione provinciale, e possono inoltre da questa, per giustificati motivi, ottenere un permesso annuale di assenza fino ad un mese; salvo al Ministero di decidere, caso per caso, con le opportune garanzie, sulle domande di permessi di durata maggiore.

Art. 29.

Gerarchia.

Nei rispetti gerarchici di fronte al personale subalterno, i ricevitori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pareggiati agli impiegati di ruolo.

TITOLO III.

Agenti rurali

Art. 30.

Requisiti per la nomina a collettori rurali e a portalettere rurali — Passaggio a ricevitori — Facoltà di concorrere ai posti di agente subalterno fuori ruolo.

1. I collettori e i portalettere rurali sono scelti fra le persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il 21° anno d'età, siano forniti dei requisiti indicati dall'art. 2, abbiano ottenuto almeno il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare obbligatoria, e, se maschi, adempiuto agli obblighi di leva.

Mancando concorrenti col titolo di studio richiesto, l'Amministrazione può, in via subordinata, fare la scelta fra quelli che dimostrano di avere un'istruzione sufficiente.

2. I collettori che non abbiano subito negli ultimi dodici mesi punizioni maggiori della censura, hanno diritto alla nomina a ricevitore nel caso di elevazione della collettoria ad ufficio di 3ª classe, purchè sia constatata la loro completa idoneità e siano in grado di prestare le garanzie richieste.

3. I collettori e i portalettere rurali possono concorrere, giusta le disposizioni ed alle condizioni contenute nel regolamento speciale per il personale di 3ª categoria o subalterno fuori ruolo ai posti vacanti di agente subalterno fuori ruolo.

Art. 31.

Retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali. Spese a carico dei collettori — Supplente.

1. La retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali è stabilita nel decreto di nomina, in base all'importanza del servizio, al tempo che devono impiegare per disimpegnarlo ed alle condizioni topografiche del territorio che devono servire, e non può essere inferiore a L. 200 annue.

2. I collettori e i portalettere rurali devono avere un sostituto di buona condotta e che sappia leggere e scrivere. I collettori provvedono a proprie spese tutto l'occorrente per il servizio delle collettorie, ad eccezione degli oggetti di cui all'art. 22.

Art. 32.

Surrogazioni provvisorie.

In caso di assenza per malattia o per altro qualsiasi impedimento, i collettori ed i portalettere rurali debbono farsi sostituire a loro spesa dal proprio sostituto.

Trattandosi di malattia accertata dall'Amministrazione, di durata superiore ai dieci giorni, può essere corrisposto agli agenti rurali, a titolo di sussidio, un compenso per una volta tanto, in misura non eccedente la metà della retribuzione ordinaria di un mese, quando la persona che li supplisce nel servizio sia estranea alla famiglia.

Art. 33.

Incompatibilità.

L'ufficio di collettore e di portalettere rurale è incompatibile con la carica di sindaco, di facente funzioni di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, di segretario comunale e di agente di emigrazione o suo rappresentante.

TITOLO IV.

Cauzioni dei ricevitori, reggenti e gerenti degli uffici di 2ª e 3ª classe

CAPO I.

Entità e forma delle cauzioni

Art. 34.

Cauzioni dei ricevitori degli uffici di 2ª e 3ª classe.

1. I ricevitori degli uffici di 2ª classe sono tenuti a dare cauzione nella misura di una somma corrispondente al doppio dell'annua retribuzione normale, non calcolate le frazioni di centinaia di lire della retribuzione medesima, con un minimo di L. 3000 se la retribuzione supera le L. 1000 all'anno e di L. 2000 se la retribuzione non supera le L. 1000.

Però per gli uffici che funzionano soltanto durante alcuni mesi dell'anno, l'Amministrazione può stabilire la cauzione in ragione del doppio della retribuzione che il titolare effettivamente percepisce, coi minimi di cui sopra.

2. L'importo della cauzione è aumentato quando, per successivi aumenti di retribuzione, gli aumenti stessi, nel loro insieme, eccedano le L. 500.

3. L'eventuale complemento di cauzione deve essere prestato completamente in numerario o rendita del debito pubblico, entro sei mesi dalla partecipazione all'interessato dell'ultimo aumento di retribuzione.

4. Se il ricevitore lascia trascorrere inutilmente il detto termine, l'aumento della retribuzione è soppresso fino a che il ricevitore non si sia messo in regola.

5. La cauzione è aumentata, occorrendo, anche quando siasi addivenuto alla riunione definitiva dei servizi postale e telegrafico, là dove i detti servizi erano ancora separati, e nella misura della nuova retribuzione liquidata ai sensi dell'art. 19. In questo caso il ricevitore è nominato tale anche pel nuovo servizio, previa prestazione dell'occorrente aumento di cauzione in danaro o rendita, o quanto meno nel modo indicato dall'art. 38, n. 2.

In questo secondo caso il complemento di cauzione definitiva dovrà essere prestato entro sei mesi dall'assunzione del nuovo servizio, sotto pena di licenziamento da entrambi i servizi.

Se invece la riunione dei servizi non è definitiva, il ricevitore che assume il nuovo servizio è, per il servizio stesso, nominato soltanto gerente, percepisce provvisoriamente l'assegno che veniva corrisposto al cessato ricevitore, e presta una cauzione temporanea, ai sensi dell'art. 38, n. 2, pari al doppio dell'assegno medesimo.

6. Per gli uffici di 2ª e 3ª classe con solo servizio telegrafico, la cauzione è stabitita in ragione di L. 50 ogni L. 1000 d'incasso annuo; però il massimo della cauzione stessa non può superare le L. 500 con un minimo di L. 50.

7. Per gli uffici di 3ª classe con solo servizio postale od a servizi riuniti, la cauzione normale è di L. 500.

Art. 35.

Come devono essere prestate le cauzioni definitive.

1. Le cauzioni definitive devono essere prestate completamente mediante certificati di rendita sul Gran libro del debito pubblico, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di rendita al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti.

2. Le cauzioni non superiori a L. 4000 possono essere prestate mediante depositi su libretti della Cassa di risparmio postale, con relativa annotazione d'impedimento ai rimborsi.

3. È tuttavia concesso ai ricevitori degli uffici di 3ª classe, fino a che non siano elevati alla 2ª, di prestare la cauzione definitiva per metà con fideiussione solidale di due persone solvibili.

Art. 36.

Fideiussione provvisoria da prestarsi dal successore — Obbligo di completare la cauzione per l'eventuale differenza.

1. Per il coniuge o per il figlio chiamato a sostituire il ricevitore defunto o che cessi dal servizio per motivi non disciplinari, la cauzione prestata in danaro o rendita dal cessato ricevitore può servire a garantire la gestione del subentrante, purchè tutti gli aventi diritto consentano, nei modi di legge, che tale cauzione, non appena liberata dal vincolo da cui è gravata, sia sottoposta a nuovo vincolo, con effetto retroattivo per la gestione del subentrante.

2. Il subentrante, prima di assumere la gerenza dell'ufficio, dovrà però prestare una fideiussione provvisoria pari al doppio della retribuzione, nei modi indicati nell'art. 38, ed entro 6 mesi dall'assunzione in servizio sostituire tale fideiussione con altra definitiva da darsi con le norme dell'art. 40, n. 1, con effetto retroattivo dal principio della gestione e con efficacia fino alla costituzione dell'intera cauzione in denaro, oltre produrre l'atto di consenso a rivincolo di cui al n. 1 del presente articolo, dopo di che viene nominato ricevitore.

3. Ove quella parte di cauzione che può esser rivincolata per la nuova gestione, sia minore del doppio della retribuzione, il nuovo titolare darà ugualmente una fideiussione provvisoria ed una definitiva come sopra, oltre a produrre il consenso di cui al n. 1 del presente articolo; ma al momento del rivincolo della cauzione in denaro del cessato ricevitore dovrà dare in contante o rendita, il complemento necessario per raggiungere il doppio della retribuzione: in caso d'inadempimento entro 3 mesi, il ricevitore è senz'altro licenziato.

4. Tanto nel caso di cui al n. 2, come in quello di cui al n. 3, i ricevitori dovranno dare, esclusivamente in contanti o rendita e nei termini prescritti dall'art. 34, il complemento di cauzione dovuto per eventuale aumento di retribuzione.

Art. 37.

1. Ove il vincitore di un concorso sia già ricevitore di altro ufficio, conserva la qualifica di ricevitore e ha diritto all'intera retribuzione, anche se non versi subito in danaro o rendita l'occorrente complemento di cauzione, purchè il complemento stesso sia frattanto prestato mediante fideiussione ai sensi dell'articolo seguente.

Per tali passaggi non si tiene conto che della cauzione prestata in danaro.

2. Non provvedendo entro sei mesi alla prestazione del complemento di cauzione in danaro o rendita, il ricevitore è considerato, a decorrere dal mese successivo, come reggente e sono a lui applicabili le disposizioni dell'art. 10.

CAPO II.

Entità e forma delle cauzioni provvisorie

Art. 38.

Cauzione provvisoria dei reggenti e gerenti.

1. I reggenti ed i gerenti degli uffici di 2ª e 3ª classe, nonchè i supplenti in missione incaricati della temporanea gestione degli uffici stessi, prima di riceverne la consegna debbono prestare una cauzione provvisoria nella misura stabilita dall'art. 34 e indipendentemente da qualsiasi cauzione eventualmente prestata per altri uffici.

2. Tale cauzione provvisoria deve essere fornita con deposito di cartelle del debito pubblico presso la rispettiva Direzione provinciale, la quale, a sua volta, le deposita presso la locale sezione di tesoreria, ovvero mediante fideiussione solidale di due persone solvibili (art. 40).

Art. 39.

Termine per la prestazione della cauzione definitiva.

1. I reggenti devono provvedere alla prestazione e a tutte le pratiche riguardanti il vincolo della cauzione definitiva per la loro nomina a ricevitori impreteribilmente entro il termine di sei mesi dal giorno in cui hanno assunto la reggenza dell'ufficio.

2. Non ottemperando a questa disposizione sono senz'altro licenziati; ed in tal caso la cauzione provvisoria continua ad avere efficacia fino al momento del passaggio di amministrazione, oltre al rimanere in vigore finchè la gestione del reggente sia stata approvata dalla Corte dei conti (art. 42).

CAPO III.

Fideiussioni e fideiussori

Art. 40.

Solvibilità dei fideiussori.

1. L'accettabilità della fideiussione deve essere dimostrata mediante certificati catastali ed ipotecari, e con ogni altro documento idoneo allo scopo.

2. Si fa eccezione:

a) per le fideiussioni non superiori a L. 1000;

b) per le fideiussioni dei gerenti e reggenti degli uffici di 2ª e 3ª classe, e dei supplenti in missione negli uffici stessi (art. 38); così pure per quelle dei ricevitori di cui al n. 1 dell'art. 37 e per quelle provvisorie dei subentranti di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 36 bastando in tali casi le informazioni dell'autorità politica del circondario.

Art. 41.

Modalità relative alle fideiussioni.

1. Le fideiussioni definitive sono costituite per atto pubblico

ricevuto da notaio o per scrittura privata autenticata da notaio dopo l'approvazione dello schema relativo da parte del Ministero.

2. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale.

3. Invece le fideiussioni provvisorie proposte al momento del passaggio di amministrazione, possono essere senz'altro ricevute anche dal delegato ad assistere al passaggio stesso.

Ove trattisi di ricevitori di 3ª classe è inoltre consentito che l'atto di fideiussione sia stipulato senza l'intervento del notaio o del delegato dell'amministrazione, purchè le firme dei garanti sieno autenticate dal sindaco del Comune.

4. In ogni caso gli atti di fidejussione non stipulati e non autenticati da notaio devono essere annotati nell'apposito repertorio tenuto dalla rispettiva Direzione provinciale e tutti registrati, entro 20 giorni dalla data della stipulazione, a spese dell'interessato.

Art. 42.

Vigilanza delle Direzioni provinciali.

Per assicurarsi che non sia venuta meno la solvibilità dei fideiussori, le Direzioni provinciali assumono informazioni ogni semestre presso le prefetture e presso le Agenzie delle imposte e del catasto e presso le Conservatorie delle ipoteche.

CAPO IV.

Vincolo e svincolo delle cauzioni

Art. 43.

Dichiarazione dell'effettuato deposito dei titoli cauzionali.

Qualora alla data fissata per la nomina del ricevitore le operazioni di vincolo di certificati o di polizze siano in corso per il tramite dell'Amministrazione, ma non ancora compiute, è consentito che a corredo del decreto di nomina da spedirsi alla Corte dei conti sia unita una dichiarazione constatante l'effettuato deposito cauzionale.

Art. 44.

Calcolo della rendita da vincolarsi.

1. La rendita da vincolarsi per cauzione è calcolata al corso medio di Borsa del semestre precedente a quello in cui nasce per l'interessato l'obbligo della cauzione, previa deduzione di un decimo del valore stesso.

2. Ogni semestre il Ministero notifica alle direzioni provinciali il tasso al quale dev'essere valutata la rendita durante tutto il semestre stesso.

Art. 45.

Formula per le annotazioni di vincolo.

Le annotazioni di vincolo, tanto sui certificati del Debito pubblico, quanto sulle polizze della Cassa dei depositi e prestiti, devono essere fatte con la seguente formula:

« A cauzione di N. N. nella sua qualità di contabile per servizio postale, telegrafico e fono-telegrafico, con effetto retroattivo al principio della sua gestione ».

Art. 46.

Restituzione dei depositi.

La restituzione dei depositi per le cauzioni provvisorie, prestate da reggenti di uffici di 2ª e 3ª classe, è fatta appena completate e rese perfette le pratiche relative alla prestazione della cauzione definitiva da essi dovuta; e così pure cessano subito le obbligazioni nascenti dalle fideiussioni, se furono in tal modo prestate le cauzioni provvisorie, sempre quando le cauzioni definitive sieno state vincolate con effetto retroattivo al principio della gestione.

Art. 47.

Svincoli.

1. Le cauzioni sono svincolate soltanto dopo che sia intervenuta da parte della Corte dei conti l'approvazione della gestione degl'interessati.

2. Qualora però le cauzioni stesse sieno costituite da cartelle di rendita, è concesso ai gerenti, ai supplenti in missione ed eventualmente ai reggenti anche se tuttora in servizio, ed ove non si abbia ragione di dubitare della regolarità della loro gestione, di poterle sostituire con fideiussioni personali aventi effetto dal giorno in cui venne loro affidato l'ufficio.

TITOLO V.

Dispensa dal servizio

Art. 48.

Inabilità al servizio.

1. Il ricevitore che sia riconosciuto inabile al servizio può esserne dispensato con decreto Ministeriale.

La dispensa deve essere preceduta dal parere delle Commissioni di cui agli articoli 63 e 64.

2. Il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui si deve pure far cenno del preventivo parere emesso dalle suddette Commissioni.

3. In via eccezionale, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, possono essere estese alla famiglia del ricevitore dispensato dal servizio le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 49.

Norme per la dispensa dal servizio.

1. Il ricevitore proposto per la dispensa dal servizio è preavvisato del giorno in cui la Commissione centrale di cui all'art. 63, sarà convocata per deliberare su tale proposta.

2. Il ricevitore può chiedere di essere sentito personalmente, ovvero inviare per iscritto le proprie deduzioni nel termine che gli sarà prefisso.

Art. 50.

Fallimento del ricevitore.

Il ricevitore contro il quale è stata pronunciata sentenza definitiva di fallimento, viene dispensato dal servizio ed è sospeso di diritto dalla retribuzione e dalle funzioni appena emanata la sentenza di cui all'art. 684 del Codice di commercio.

Quando non si tratti di bancarotta fraudolenta, a senso dell'articolo 860 del Codice di commercio, il Ministero potrà, in via eccezionale, e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, applicare alla famiglia del ricevitore le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento.

TITOLO VI.

Disciplina

CAPO I.

Punizioni

Art. 51.

Specificazione delle punizioni.

1. Le punizioni applicabili ai ricevitori reggenti e gerenti sono:

a) l'ammenda fino a L. 20;
b) la censura;
c) la sospensione di metà dell'assegno personale;
d) la sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni;

e) il licenziamento.

2. I relativi provvedimenti, tranne l'ammenda, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Art. 52.

Ammende.

1. Si incorre nell'ammenda per le omissioni, negligenze ed irregolarità di servizio che non costituiscono mancanze disciplinari o d'altro genere punibili almeno con la censura.

2. Le ammende sono inflitte dai direttori provinciali, dai direttori delle costruzioni e dagli ispettori di qualsiasi grado nell'esercizio delle loro funzioni, sentite la giustificazioni del ricevitore.

3. Per le ammende superiori alle lire dieci è ammesso il ricorso al Ministero.

Art. 53.

Censura — Casi in cui viene applicata.

1. La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta pei seguenti motivi:

a) recidività nelle mancanze che diedero luogo all'ammenda;

b) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo fino a tre giorni;

c) ammissione di persone estranee nei locali d'ufficio destinati ai servizi;

d) abusiva corrispondenza postale-telegrafica e telefonica nell'interesse proprio;

e) mancanza di urbanità verso il pubblico o di rispetto verso i superiori o le autorità;

f) irregolare condotta privata ed in servizio;

g) per aver dato querela per fatti accaduti in servizio o in dipendenza delle proprie funzioni, per i quali l'autorità giudiziaria non possa procedere che in seguito a richiesta di parte, senza prima riferirne al proprio superiore per l'autorizzazione del Ministero. Tale autorizzazione non è però necessaria quando trattisi di fatti estranei al servizio anche se accaduti in ufficio;

h) mancanze in genere di gravità consimile.

2. La censura è fatta per iscritto dal direttore provinciale udite le giustificazioni dell'interessato, ed è notificata al Ministero.

3. Contro il provvedimento di censura è ammesso il ricorso al ministro in via gerarchica entro quindici giorni dalla notificazione. Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 54.

Sospensione dell'assegno personale.

1. La sospensione di metà dell'assegno personale non può eccedere il termine di due mesi ed è inflitta con motivato decreto Ministeriale, sentito il parere della Commissione disciplinare provinciale di cui all'art. 64, per i seguenti motivi:

a) recidività nei fatti che diedero luogo a censura, o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

b) ingiustificata assenza dal servizio per periodo superiore a tre giorni, ma non a quindici;

c) ritardo ingiustificato di oltre un mese nel pagamento delle ammende o dei rimborsi di spese, che il Ministero abbia posto a carico di coloro i quali, per colpa propria ed in qualsiasi modo, siano stati causa di dispendio per l'Amministrazione;

d) fatti che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

e) inosservanza del segreto d'ufficio o del riserbo sui fatti e provvedimenti d'ordine interno relativi al servizio, quando non abbia arrecato danno allo Stato o ai privati;

f) abusiva corrispondenza postale-telegrafica o telefonica nell'interesse di terzi;

g) insubordinazione o eccitamento all'insubordinazione;

h) istigazione o partecipazione a manifestazioni collettive, contrarie alla disciplina;

i) incetta di lavoro allo scopo di elevare la retribuzione;

k) mancanze in genere di gravità consimile.

2. La sospensione dell'assegno personale non esonera il ricevitore dall'obbligo di prestar servizio.

Art. 55.

Sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni.

La sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni è inflitta con motivato decreto Ministeriale, sentito, il parere della Commissione disciplinare provinciale di cui all'art. 64 e quello della Commissione disciplinare centrale di cui all'art. 63. Non può durare oltre sei mesi ed è applicabile per i seguenti motivi:

a) recidività nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione dall'assegno personale;

b) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo eccedente i quindici giorni e non un mese;

c) denunzia o accuse calunniose;

d) grave danno arrecato agl'interessi dello Stato, o a quello dei privati, nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

e) qualsiasi altra mancanza di gravità consimile, che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale o di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 56.

Licenziamento.

Il licenziamento dal servizio è inflitto, indipendentemente da ogni azione penale, con decreto Ministeriale, sentito il parere delle Commissioni disciplinari di cui agli articoli 63 e 64, per i seguenti motivi:

a) recidività nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni;

b) grave abuso di autorità e di fiducia;

c) illecito uso, temporanea prelevazione od appropriazione di somme amministrate e tenute in deposito, nonchè deficienza di cassa imputabile a malversazione:

d) inosservanza del segreto di ufficio con danno dello Stato e dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) violazione del segreto epistolare, telegrafico e telefonico;

f) distruzione o sottrazione di corrispondenze o di pacchi affidati alla posta, ovvero di documenti ufficiali;

g) uso doloso di carte-valori dell'Amministrazione già adoperate, con appropriazione delle tasse dalle medesime rappresentate;

h) atti che tendano ad impedire, intralciare o paralizzare, anche temporaneamente, le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche;

i) assenza arbitraria dal servizio, di guisa che questo venga a mancare;

l) mancanze contro la disciplina con vie di fatto;

m) mancanza contro l'onore, con grave scandalo nel luogo dove il ricevitore esercita le proprie funzioni;

n) pubbliche offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative, e pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

o) mancanze in genere di gravità consimile.

Art. 57.

Altri casi di licenziamento.

Il ricevitore incorre inoltre, con le garanzie stabilite dall'articolo precedente, nel licenziamento per i seguenti motivi:

a) quando non risieda stabilmente nel luogo ove ha sede l'ufficio senza averne ottenuta l'autorizzazione;

b) quando abitualmente non disimpegni di persona il servizio;

c) quando abbia lasciato trascorrere il termine di tempo, di

cui all'art. 16, senza rinunziare alle cariche od uffici dichiarati incompatibili col posto di ricevitore;

d) quando la Commissione disciplinare centrale esprima il parere che il ricevitore abbia perduta la fiducia dell'Amministrazione;

e) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

f) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

g) per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 26, circa l'obbligo di retribuire i supplenti, e per estorsione di false dichiarazioni ai supplenti, in ordine all'entità dell'assegno mensile pattuito;

h) per avere scientemente indicate cifre inesatte sui modelli di liquidazioni per farsi assegnare una maggiore retribuzione o per indurre l'Amministrazione a mutare di classe l'ufficio.

Art. 58.

Sospensione a tempo indeterminato.

1. Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ricevitore può essere sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione a tempo indeterminato, anche prima di udire le sue deduzioni, salvo il regolare procedimento disciplinare.

2. Deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione il ricevitore contro il quale sia spiccato mandato di cattura.

3. Può essere del pari sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni e dalla retribuzione il ricevitore contro il quale sia stato spiccato mandato di comparizione o sia stato comunque sottoposto a giudizio per delitti.

4. Se la sospensione a tempo indeterminato, ordinata dai direttori provinciali, dai direttori delle costruzioni e dagli ispettori in sede di inchiesta viene in seguito revocata, potrà essere corrisposto al ricevitore un adeguato compenso speciale, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

5. Se il ricevitore è sospeso a tempo indeterminato, nella pendenza di un giudizio penale iniziato per reati attinenti al servizio, in seguito a denunzia dell'Amministrazione, e poi venga emanata ordinanza o sentenza che escluda l'esistenza del fatto, o, pure ammettendolo, escluda che il ricevitore vi abbia preso parte, deve essere riammesso in servizio riacquistando l'anzianità perduta.

Se il ricevitore è stato inoltre dichiarato civilmente irresponsabile verso l'Amministrazione, il Ministero, sentito il Consiglio di amministrazione, potrà accordargli, in quella misura che sarà proposta dal Consiglio stesso, un compenso speciale.

CAPO II.

Procedura

—

Art. 59.

Deferimento alla Commissione disciplinare.

1. Il ricevitore che, per la gravità della mancanza commessa, è presunto passibile di una punizione superiore alla censura, deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Egli, previa contestazione scritta della mancanza imputatagli, è deferito, nel più breve tempo possibile, alla Commissione disciplinare provinciale di cui all'art. 64.

3. Il foglio di contestazione deve essere trasmesso al ricevitore con lettera raccomandata.

Art. 60.

Contestazione dei fatti addebitati — Giustificazioni. Intervento personale.

1. L'incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data dell'avvenuta comunicazione, per presentare le sue difese.

2. Le contestazioni possono ritenersi avvenute qualora sul fatto imputato sia stata eseguita un'inchiesta nel corso della quale il ricevitore abbia avuto modo di giustificarsi e di contrapporre le sue difese.

3. Se l'incolpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente alla Commissione disciplinare le sue ragioni, deve, nel termine di cui sopra, dichiararlo per iscritto indicando il suo recapito.

Art. 61.

Inchieste suppletive — Esame testimoniale.

1. Qualora l'incolpato nelle sue difese designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, la Commissione disciplinare, se ne riconosca la necessità, può richiedere un'inchiesta o un supplemento d'inchiesta.

È anche in facoltà della Commissione disciplinare di procedere ad esame testimoniale.

2. Ove la Commissione, prima di pronunciare il suo parere, ritenga necessario che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferiti fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 62.

Punizioni proposte — Parere della Commissione centrale.

1. La Commissione provinciale, valutate le giustificazioni dell'incolpato, propone la punizione di cui lo ritenga passibile.

2. Se la punizione proposta è la sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni o la dispensa dal servizio o il licenziamento, il Ministero, prima di deliberare, chiede il parere della Commissione disciplinare centrale di cui all'art. 63, la quale deve sentire personalmente il ricevitore, ove questi lo richieda.

CAPO III.

Commissioni disciplinari

—

Art. 63.

Commissione centrale — Sua composizione.

La Commissione disciplinare centrale si compone di un direttore generale, di due capi di divisione e di un capo sezione designati annualmente dal ministro, insieme con quattro membri supplenti, scelti uno fra gli ispettori generali, due fra i capi di divisione ed uno fra i capi sezione.

Della Commissione stessa fa parte anche un ricevitore, nominato per turno annualmente dal Ministero secondo l'ordine di anzianità fra i ricevitori della capitale che non abbiano dato luogo a lagnanze.

Art. 64.

Commissione provinciale — Sua composizione.

La Commissione disciplinare provinciale si compone del direttore provinciale, del titolare della ispezione distrettuale, o di chi li sostituisce nelle funzioni, di un consigliere della Prefettura, di un giudice del tribunale e di un ricevitore della Provincia, il quale è da nominarsi dal Ministero in principio di ogni anno.

Ove trattisi di mancanze commesse nel servizio telegrafico, al titolare dell'ispezione distrettuale è sostituito il direttore delle costruzioni o chi ne fa le veci.

Art. 65.

Deliberazioni delle Commissioni.

1. Le Commissioni designate agli articoli precedenti sono pre-

siedute dal funzionario gerarchicamente superiore e, a parità di grado, dal più anziano.

2. Non possono deliberare se non sono presenti tutti i membri. Per la Commissione provinciale, la sostituzione di un membro eventualmente mancante per gravi ragioni di servizio o di salute, deve essere notificata al Ministero ed avviene col funzionario che surroga l'assente nelle sue attribuzioni d'ufficio.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate nella Commissione centrale da un impiegato designato dal ministro, e nella Commissione provinciale da un impiegato designato dal direttore provinciale.

CAPO IV.

Effetti delle punizioni

Art. 66.

Esclusione dai concorsi.

1. La censura toglie il diritto ai ricevitori di concorrere ai posti di impiegato di ruolo o ad altro ufficio con retribuzione di L. 2000 e più per il periodo di un anno dalla data della lettera di partecipazione.

2. La sospensione della metà dell'assegno personale produce la perdita del diritto di cui sopra pel periodo di tre anni.

3. La sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni produce la perdita del diritto di cui sopra per il periodo di cinque anni.

Art. 67.

Collettori e portalettere rurali.

Le disposizioni del presente titolo riguardano anche i collettori e portalettere rurali, in quanto siano loro applicabili.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 68.

Fino all'emanazione del regolamento generale di servizio, le attribuzioni del personale contemplato nel presente regolamento sono determinate dalle norme contenute nel regolamento 14 ottobre 1906, n. 546.

Art. 69.

I minimi di retribuzione per i ricevitori, stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento, andranno in vigore col 1° luglio 1911.

Art. 70.

Per gli uffici che al 31 dicembre 1910 hanno una retribuzione superiore al massimo di L. 15,000, la retribuzione medesima rimane inalterata nel triennio in corso.

Ove però, per effetto della prossima liquidazione, malgrado la istituzione degli uffici viciniori, la retribuzione risulti ancora superiore alle L. 15,000, essa sarà accordata, senza superare il limite della retribuzione attuale, ma l'Amministrazione potrà provvedere a diminuire l'importanza degli uffici in parola, anche distaccandone il servizio telegrafico, per affidarlo ad altro ricevitore a senso dell'art. 12. Però dal 1° luglio 1914 nessuna eccezione sarà consentita circa il massimo normale delle retribuzioni, indicato in L. 15,000.

Art. 71.

Ai ricevitori, ai collettori e ai supplenti attualmente in servizio, che si trovino nelle condizioni d'incompatibilità stabilite dagli articoli 15, 26, n. 8, e 33, è accordato un termine perentorio di sei mesi per rinunziare alle occupazioni incompatibili con il loro posto. Se trascorso questo termine non si saranno messi in regola, saranno licenziati.

Art. 72.

In via di eccezione il Ministero potrà consentire che i ricevitori, collettori e portalettere rurali i quali attualmente disimpegnino le funzioni di segretario comunale, di ministro del culto o di medico condotto, continuino nell'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 73.

1. È concesso agli attuali ricevitori il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento per ottemperare alle prescrizioni degli articoli 25 e 26 circa i supplenti.

2. Trascorso inutilmente tale termine l'Amministrazione adotterà, caso per caso, i provvedimenti che riterrà necessari, non escluso il licenziamento.

Art. 74.

Pei supplenti che, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, sono in servizio da almeno un triennio, è ripristinato il limite massimo di 60 anni di età per concorrere ai posti di ricevitore.

Art. 75.

Nel conferimento di uffici con retribuzioni inferiori a L. 2000, per il supplente sostituto dell'ufficio messo a concorso, il quale, all'atto della pubblicazione del presente regolamento, si trovi in tale qualità nel medesimo ufficio almeno da due anni, vigerà quanto a suo favore stabilisce l'art. 245 del regolamento a questo precedente.

Art. 76.

In esecuzione al disposto dell'art. 25, n. 7, sono esonerati dall'obbligo di sottoporsi all'esame di telegrafia i supplenti di età superiore ai 40 anni, che furono nominati prima che nell'ufficio fosse istituito il servizio telegrafico.

Art. 77.

1. Nulla è innovato quanto alla forma delle cauzioni prestate dai ricevitori di 2ª classe in servizio anteriormente al 1° novembre 1906, sicchè le garanzie personali ed ipotecarie continueranno ad essere tenute valide e potranno rinnovarsi, le prime per morte, insolvenza o disdetta dei fideiussori, e le ipoteche a condizione che l'Amministrazione ne riconosca l'ammissibilità.

Anche ai ricevitori di 3ª classe, in servizio alla data suddetta, è fatta facoltà, nei casi sopraindicati, di rinnovare per lo stesso loro importo le garanzie personali già costituite.

2. Quanto all'entità, le cauzioni costituite dai ricevitori tutte in danaro o rendita ed eventualmente inferiori al doppio della retribuzione goduta al 31 ottobre 1906, dovranno essere completate prestando la differenza pure in danaro o rendita.

Coloro invece che avessero costituito la cauzione parte in danaro e parte mediante garanzie personali o ipotecarie, dovranno o dare in danaro quanto occorre affinchè col danaro già vincolato si raggiunga il doppio della retribuzione goduta al 31 ottobre 1906, oppure dare in danaro quanto manca per raggiungere nel complesso il triplo della retribuzione stessa.

Salvo, in ogni caso, l'obbligo di prestare, pure in danaro o rendita, l'eventuale complemento di cauzione, dovuto per aumento di retribuzione (art. 34).

3. Qualora la cauzione mista ecceda il doppio della retribuzione goduta al 31 ottobre 1906, sarà tenuta valida, per l'eventuale complemento di cauzione dovuto in seguito ad aumenti di retribuzione, soltanto quella parte di cauzione prestata in danaro che eccedesse il doppio della retribuzione medesima.

4. Le cauzioni prestate completamente in danaro o rendita ed eccedenti il doppio della retribuzione, potranno essere ridotte al doppio della retribuzione stessa.

5. Invece, nel caso di cauzione mista, non sarà ammesso lo svincolo delle eccedenze se non quando rimanga o venga vincolata in numerario o rendita una somma corrispondente al doppio della retribuzione.

Gli eventuali nuovi titoli debbono essere vincolati con effetto retroattivo.

Art. 78.

Le disposizioni di cui all'art. 10, n. 2, sono applicabili anche a tutti i reggenti in servizio il giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
A. CIUFFELLI.

Il numero 46 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 29 gennaio 1903, n. 28, e 20 dicembre 1906, n. 709, concernenti la dichiarazione delle zone malariche nel territorio del comune di Cesenatico, in provincia di Forlì;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Cesenatico, con cui si chiede la revoca della dichiarazione di zona malarica delimitata per una parte del proprio territorio;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato la proposta di quel medico provinciale per la revoca di detta zona malarica;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sull'anzidetta proposta;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Viene revocata la dichiarazione di zona malarica fatta con i nostri decreti su citati per una parte del territorio del comune di Cesenatico, il cui territorio deve pertanto ritenersi immune da infezione malarica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 57 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100;

Veduto il Nostro precedente decreto 31 agosto 1910, n. 658;

Veduta la relazione della Commissione centrale incaricata, ai termini dell'art. 1 del citato R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre le liquidazioni per il reparto dei proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Riconosciuta la necessità di accordare al comune di Reggio Calabria e ad alcuni Comuni della provincia di Messina, danneggiati dal terremoto, le somme occorrenti per metterli in grado di corrispondere ai propri impiegati e dipendenti le indennità stabilite dall'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle assegnazioni concesse sui proventi di cui all' art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti indicati nell'elenco stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

ELENCO delle assegnazioni da corrispondersi sui proventi straordinari di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti sottoindicati per il pagamento delle indennità concesse ai propri impiegati ai termini dell'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Numero	PROVINCIE	COMUNI	Somme dovute	Somme già assegnate	Differenza che si assegna a saldo
1	Messina	Bauso	2,780.59	2,450.62	329.97
2	Id.	Castroreale	29,464.97	28,366.67	1,098.30
3	Id.	Casalvecchio Siculo	4,912.70	3,868.76	1,043.94
4	Id.	Guidomandri	1,515.12	602.68	912.44
5	Id.	S. Filippo del Mela	5,231.95	5,215.90	16.05
6	Reggio Cal.	Reggio Calabria	301,751.44	295,447.50	6,303.94
		Totale L.	345,656.77	335,952.13	9,701.64

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno
LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. M. il Re, *in udienza del 19 gennaio 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno (Firenze).

SIRE!

L'esecuzione del R. decreto 7 scorso luglio, con cui fu aggregata al comune di Castelfranco di Sotto la frazione di Orentano, appartenente a quello di Santa Croce sull'Arno, è vivamente ostacolata dall'Amministrazione di questo ultimo Comune, che impugnò anche il provvedimento avanti la IV sezione del Consiglio di Stato.

Avendo, ora, questa respinto la domanda di sospensione, si appalesa necessario che alla attuazione del detto decreto provveda un commissario estraneo alle locali competizioni, il quale ponga, in pari tempo, riparo agli abusi commessi dall' Amministrazione, la cui condotta fu costantemente ispirata da spirito di partigianeria, e riorganizzi uffici e servizi, eliminando la viva agitazione che siffatto stato di cose ha determinato nel Comune, con grave e permanente pericolo di disordini.

In conformità, pertanto, al parere espresso nella adunanza del 13 corrente dal Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema del decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Elfrido Ramaccini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 12 gennaio 1911:

I seguenti capitani sono trasferiti nel corpo di stato maggiore:

Villa Augusto — Baldini Alberto — Dusnasi Antonio — Guillet Amdeo — Nutini Lorenzo — Rovere Edoardo.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Rossi cav. Vincenzo, maggiore 91 fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 gennaio 1911:

Vecchio cav. Clemente, maggiore in aspettativa per infermità incontrate in servizio, richiamato in servizio, dal 18 dicembre 1910

Castelli Giuseppe, capitano in aspettativa speciale, id. id., dal 10 gennaio 1911.

Mogno Domenico, id. id. — Giorgianni Giuseppe, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Quasimodo Giorgio, tenente 34 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1911:

Fadigati Giovanni, sottotenente reggimento lancieri di Mantova, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento, arma di cavalleria.

Al cognome dei seguenti ufficiali sono aggiunti i titoli nobiliari come segue:

Ravicchio di Vallo Adolfo, tenente reggimento cavalleggeri di Lucca: Ravicchio conte di Vallo Adolfo.

Capece Minutolo Francesco di Paola, id. id. id. di Foggia: Capece Minutolo dei duchi di San Valentino patrizio napoletano Francesco di Paola.

Della Croce Giorgio, sottotenente id. lancieri di Vercelli: Della Croce nobile dei conti di Dojola Giorgio.

Con R. decreto del 12 gennaio 1911:

Salvati Raffaele, capitano reggimento Piemonte Reale cavalleria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Nasi Giorgio, tenente id. cavalleggeri di Lucca, id. id. per infermità temporarie provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 15 gennaio 1911:

Bosso Alessandro, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dall'11 gennaio 1911.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 27 novembre 1910:

Gay di Quarti cav. Alessandro, tenente colonnello 21 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° dicembre 1910.

Con R. decreto del 15 dicembre 1910:

Nisco Adolfo, capitano 5 artiglieria fortezza (costa e fortezza), collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° dicembre 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

COMUNICATO.

Con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio del 15 gennaio 1907, fu revocata la concessione della miniera di pirite nichelifera denominata « Alvani », posta nel comune di Campello Monti, provincia di Novara, già accordata con R. decreto del 6 settembre 1874, al sig. Giovanni Ferrari e poi passata in possesso della vedova di lui, signora Teresa Bruno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Unione di un foglio di cedole alle obbligazioni della strada ferrata Lucca-Pistoia — Emissione 1860.

Le obbligazioni della strada ferrata Lucca-Pistoia - Emissione 1860 - del capitale nominale ciascuna di lire toscane 500, pari a lire italiane 420, attualmente vigenti, emesso in forza dell'art. 1, lettera *a*, del decreto della Toscana 10 febbraio 1860, n. 71, passate a carico del Governo italiano colla legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (serie 2ª), rimangono prive di cedole colla riscossione di quella pagabile al 1° marzo 1911.

A cura della Direzione generale del debito pubblico verrà unito alle predette obbligazioni un foglio di 30 cedole, per il pagamento degli interessi maturati, a cominciare dal semestre 1° settembre 1911, fino e compreso quello al 1° marzo 1926, numerate, in continuazione delle precedenti cedole, dal 103 al 132.

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, i possessori delle obbligazioni anzidette dovranno presentarle, a partire dal 1° marzo 1911, direttamente a questa Direzione generale per la provincia di Roma, e per le altre Provincie alle sezioni di R. tesoreria provinciale, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, descritte in ordine progressivo di numero di iscrizione, colla indicazione della loro quantità e valore nominale complessivo, su apposita distinta in carta libera fornita dall'Amministrazione, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente, col nome, cognome, paternità e domicilio.

Roma, addì 10 febbraio 1911.

Il direttore generale
MORTARA.

Il direttore capo della divisione G. L.
G. AMBROSO.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il sig. Corpora Lorenzo fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1878 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia in Palermo in data 1° aprile 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 25, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, per la conversione al 3 3[4-3 1[2 per cento.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Corpora medesimo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 25 gennaio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 febbraio 1911, in L. 100.43.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

17 febbraio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 ³/₄ °/₀ *netto*	103,93 95	102,06 45	103,44 65
3 ¹/₂ °/₀ *netto*	103 69 17	101,94 17	103 22 75
3 °/₀ *lordo*	70,61 67	69,41 67	69 69 83

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 17 febbraio 1911

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.10.

RIENZI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto al Parlamento di Serbia.

PRESIDENTE, comunica il seguente telegramma del R incaricato d'affari a Belgrado:

« Nella seduta del 13 corrente il presidente della Camera serba, Nicolic, informò i deputati che il Re sarebbe partito il 14 corrente al mattino per l'Italia e li invitò a trovarsi alla stazione, ove, infatti, convennero numerosissimi.

« Il presidente continuò, dichiarando di credere di interpretare l'unanime sentimento della Skupcina, inviando in questa occasione un caldo saluto all'Italia, la quale festeggia in quest'anno il cinquantesimo anniversario della sua unità ed indipendenza. L' intera Skupcina rispose col grido: « Viva l'Italia! ».

Onorevoli colleghi, l'Italia, risorta dopo tanti sacrifici, in nome del diritto di nazionalità, non può non accogliere con animo pieno di gratitudine le manifestazioni di simpatia e di affetto, che, mentre si appresta a celebrare il cinquantenario della sua redenzione, le vengono da tutti quei popoli che, come il serbo, hanno fondato sullo stesso principio la loro vita e le loro speranze.

E, sicuro d'interpretare i vostri sentimenti e quelli dell'intero paese, vi invito a ricambiare alla Skupcina il cordiale saluto che essa ci ha inviato (Vivissimi applausi).

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di dar notizia di questa manifestazione della Camera italiana al nostro incaricato di affari in Belgrado.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Adempirò all'incarico che l'illustre presidente ha voluto affidarmi.

Niuno meglio di lui poteva rendersi interprete dei sentimenti unanimi del nostro paese, di fronte alle manifestazioni che ci vengono dalla rappresentanza di un popolo, che, dopo avere lungamente sofferto e combattuto per conquistare la propria indipendenza, è oggi diventato un importante coefficiente di equilibrio e di pace (Vivi applausi).

Per il senatore Luigi Pastro.

PIETRAVALLE annuncia che il senatore dottor Luigi Pastro è gravemente infermo; esprime i più fervidi voti perchè il venerando patriota sia conservato all'ammirazione ed all'affetto degli italiani (Approvazioni).

PRESIDENTE, dolente di apprendere la notizia della malattia del senatore Pastro, cui si volge sempre memore e riconoscente il pensiero della nazione, si associa all'on. Pietravalle nell'augurare prossima la guarigione del grande patriota (Vive approvazioni).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della famiglia De Cesare' per le condoglianze inviatele dalla Camera.

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Pala, dichiara che in giorni di maltempo, i piroscafi postali di Stato non potendo approdare a Golfo degli Aranci, lo sbarco della posta, dei passeggieri e delle merci fu effettuato per mezzo di barche.

Non fu possibile fare lo sbarco a Terranova perchè ivi non vi è una profondità di acqua sufficiente perchè il piroscafo postale possa accostare alla banchina.

VICINI, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, si associa a tale dichiarazione.

PALA, lamenta che non sia stata mantenuta la promessa di effettuare lo sbarco a Terranova, ove il mare è sempre calmo, quando lo sbarco stesso è impossibile a Golfo Aranci, e che si preferisca obbligare i passeggieri a rimanere per molte ore a bordo con gravissimo loro disagio.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, osserva che a Golfo Aranci, anche col mare mosso, si può appressarsi fino a trecento metri, mentre a Terranova la distanza da percorrersi colle barche sarebbe di tre chilometri.

PALA, contesta l'esattezza di queste circostanze.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Scorciarini-Coppola espone che l'autorizzazione dell'impianto elettrico per la ferrovia Napoli-Piedimonte D'Alife non potè finora essere concessa, dovendosi eliminare alcune difficoltà d'ordine tecnico.

VICINI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, si associa a' preopinante spiegando che trattavasi di evitare che l'impianto elettrico turbasse il servizio della linea telegrafica e telefonica fra Roma e la Sicilia.

Aggiunge che si è però trovato il modo di superare tale difficoltà tecnica e che perciò l'autorizzazione potrà ormai essere concessa.

SCORCIARINI-COPPOLA è lieto dell'annunzio, facendo voti che l'autorizzazione sia concessa il più sollecitamente possibile.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, rispondendo all'on. Emilio Bianchi, dichiara che il disegno di legge per la riforma al Codice di procedura civile, presentato dal ministro Orlando, sarà mantenuto dal presente Gabinetto e seguirà il suo corso regolare.

BIANCHI EMILIO, prende atto della promessa, e fa voti che la attesa riforma diventi al più presto possibile legge dello Stato.

GALLINO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'onorevole Emilio Bianchi circa la riforma dei tributi degli enti locali.

Dichiara che il Ministero presente ha mantenuto il disegno di legge proposto dal precedente Gabinetto, ed attende che la Commissione parlamentare che lo ha in esame riferisca su di esso e sugli emendamenti che intende apportarvi.

Assicura che il Governo è animato dal desiderio che con tale riforma tributaria gli enti locali possano avere i mezzi occorrenti per adempiere alle loro funzioni, concorde in ciò con l'onorevole interrogante.

BIANCHI EMILIO, rileva la necessità di affrettare la discussione del disegno di legge, essendo indispensabile provvedere ad un regolare assetto delle finanze degli enti locali.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Casolini dichiara che nella costruzione della strada nazionale n. 62-*ter*, che attraversa l'abitato di Sersale, non si è affatto derogato, come crede l'onorevole interrogante, alle norme tecniche prescritte dalla legge per la larghezza delle strade nei Comuni colpiti dal terremoto.

CASOLINI, confermando che nella costruzione di questa strada si è derogato alle prescrizioni della legge, lamenta che questa non sia osservata dal Governo, mentre se ne pretende la più rigorosa osservanza dai privati cittadini, applicando severe multe quando vengano violate.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ripete che non si è affatto derogato alle leggi.

Risponde poi all'on. Morpurgo dichiarando che, ai termini delle disposizioni della legge per la navigazione interna, la classificazione delle linee navigabili di seconda classe è già compiuta, e si sta compiendo quella della terza classe.

MORPURGO, sollecita la classificazione anche dei canali di prima classe, di quelli, cioè, che interessano la difesa nazionale, notando che questa classificazione non è stata finora ancora iniziata.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'on. Salvia dichiara che è allo studio e sarà prossimamente presentato un disegno di legge per migliorare la carriera del personale di concetto delle prefetture del Regno.

SALVIA, ringrazia e si dichiara soddisfatto.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'on. Del Balzo circa le condizioni comuni della pubblica sicurezza in alcuni Comuni del mandamento di Lauro, annuncia che in seguito ad alcuni reati commessi in quei Comuni, sono stati presi i più energici provvedimenti d'ordine preventivo per ridonare a quelle popolazioni la sicurezza e la tranquillità.

DEL BALZO prende atto di questa dichiarazione, raccomandando che si renda più intensa la vigilanza per prevenire i numerosi reati di danneggiamento, che si deplorano particolarmente nel comune di Marzano; e raccomandando pure che sia completato il personale della stazione dei carabinieri di Lauro.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, avverte che il personale delle stazioni dei carabinieri potrà essere completato quando colle nuove disposizioni sarà reso più facile il reclutamento dell'arma.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole D'Alì annuncia che sono state prese tutte le disposizioni per iniziare i lavori per i fondali lungo la banchina del porto di Castellammare del Golfo, in conformità della legge dei piani regolatori dei porti.

D'ALÌ, prende atto dell'annuncio e ringrazia.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'on. Di Rovasenda, Galimberti ed altri, assicura che in considerazione del maggior movimento, che nell'estate del corrente anno potrà determinarsi sulla linea Cuneo-Savigliano-Torino, l'Amministrazione delle ferrovie non sarà aliena dall'istituire una coppia di treni diretti con l'obbiettivo di favorire il concorso all'Esposizione.

DI ROVASENDA, prende atto, anche a nome degli altri colleghi firmatari dell'interrogazione, delle assicurazioni del sottosegretario di Stato, non mettendo in dubbio il maggior movimento che nell'estate prossima si effettuerà sulla linea Cuneo-Torino.

Egli spera che l'istituzione di tali treni diretti da provvisoria diventi in seguito definitiva, poichè il traffico della linea, anche nelle condizioni normali attuali, non è inferiore a quello, che si verifica in altre linee, che già godono di treni diretti (Benissimo).

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Pescetti dichiara che al raddoppiamento del binario così sulla linea Firenze-Roma come su altre molte linee, ove tale raddoppiamento non è meno necessario, si dovrà provvedere con una legge organica e complessiva; converrà però tener conto della ingente spesa e delle esigenze del bilancio.

PESCETTI afferma la necessità e l'urgenza di questo doppio binario per la normale circolazione dei treni e allo scopo di impedire i frequenti ritardi, che presentemente si lamentano sulla importantissima linea Firenze-Roma.

Presentazione di relazioni.

GIOVANELLI EDOARDO presenta la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, i maestri civili delle scuole militari e i farmacisti militari (695).

CANNAVINA presenta la relazione sulla proposta di legge: Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Avignone, Bojano, Capracotta e Palata (774).

COTTAFAVI, presenta le relazioni sui seguenti disegni disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto dei Municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di amministrazioni dello Stato (725);

Conversione in legge del R. decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modicazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489 sul riposo settimanale (726).

Svolgimento di una proposta di legge.

CARTIA, svolge una proposta di legge per una tombola a favore degli ospedale di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaromonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicità di detti Comuni.

GALLINO, sottosecretario di Stato per le finanze, colle consuete riserve, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Si approva senza discussione la proposta di legge d'iniziativa del deputato Cimorelli:

Costituzione in comune di Conca Casale, frazione del comune di Pozzilli.

Seguita la discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale ».

GOGLIO, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di attuare una razionale riforma nell'Amministrazione degli uffici delle ferrovie di Stato, non che una graduale riduzione del personale stesso, rinforzandone la disciplina, passa alla discussione degli articoli ».

Non ha fede che la riforma degli ordinamenti sia per dare buoni risultati finchè non si provveda alla graduale eliminazione del personale inetto o superfluo così nell'ordine del personale amministrativo come in quello esecutivo.

Nella fiducia che ritorni nel personale la tranquillità voterà a favore dei miglioramenti proposti, ed è anche disposto ad approvare gli ulteriori miglioramenti proposti per la cifra di quattro milioni.

Ma, dopo ciò, confida che il ministro avrà il coraggio di fare quanto occorre per restaurare la disciplina, senza di cui non è possibile un buon servizio ferroviario; e che all'uopo saprà eliminare gli elementi fomentatori del disordine (Rumori all'Estrema sinistra). Il ministro non avrà forse per ciò la riconoscenza di tutti i ferrovieri, ma avrà certamente quella del popolo italiano (Approvazioni al centro — Rumori all'Estrema sinistra).

CASOLINI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, affermando la necessità di istituire il Ministero delle ferrovie, riconosce che a conseguire altre e cospique economie, sia necessario di infrenare le spese e limitare gli indennizzi, che aggravano le condizioni economiche dell'azienda ferroviaria ».

Insiste sulla necessità di sostituire ad una Direzione generale, sottratta di fatto al controllo parlamentare, un Ministero parlamentarmente responsabile.

Accenna a molte cause di spese superflue e ad illecite speculazioni aventi lo scopo di suscitare contestazioni e carpire indennizzi all'azienda ferroviaria.

Dichiara che voterà contro all'articolo primo del disegno di legge, non avendo fiducia nella praticità dell'ordinamento proposto e ritenendo d'altra parte che l'èra degli esperimenti debba essere definitivamente chiusa.

CALLAINI esprime l'avviso che l'esercizio ferroviario, diretto ad ottenere il miglior trasporto delle persone e delle merci col minor dispendio dell'erario, non possa effettuarsi senza un razionale sistema di decentramento guidato da criteri direttivi uniformi.

È altresì convinto che il riordinamento dei servizi ferroviari non possa conseguirsi senza la simultanea istituzione del Ministero delle ferrovie e la riforma del Consiglio di amministrazione e della Dizione generale.

Confida che il Governo, consultata una Commissione tecnica composta dei rappresentanti del Parlamento, dell'Amministrazione ferroviaria, delle organizzazioni agricole, industriali, commerciali ed operaie, sarà per presentare dentro il dicembre del corrente anno un disegno di legge inspirato ai suddetti concetti.

Propone che intanto si sospenda la discussione degli articoli relativi all'ordinamento delle ferrovie, passando alla discussione degli articoli concernenti il miglioramento economico del personale.

Ha presentato in questo senso un ordine del giorno. (Approvazioni — Congratulazioni).

FIAMBERTI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo:

1° a provvedere energicamente perchè venga sollecitata la esecuzione dei nuovi impianti e lavori ferroviari imposti dalle esigenze e dal continuo aumento del traffico;

2° a ridurre al necessario il personale dirigente e subalterno;

3° ad affidare le linee secondarie all'esercizio privato ».

Approva l'articolo primo del disegno di legge, destinato a por termine ad una condizione anormale di cose, e a semplificare l'ordinamento ferroviario.

Nè teme che, privata Genova della direzione compartimentale, vadano compromessi gli ingenti interessi di quel porto.

Non crede, che coll'esercizio di Stato, si possa pretendere dall'azienda ferroviaria un contributo all'erario. Basta ch'essa non sia passiva, purchè risponda in modo adeguato ai bisogni dell'economia nazionale.

Invita perciò il ministro ad affrontare coraggiosamente tutte le spese necessarie per migliorare e completare gli impianti, richiamando in particolar modo la sua attenzione sulle necessità della regione ligure.

Raccomanda poi al ministro lo studio della idea di affidare le linee secondarie all'esercizio privato.

Voterà, per le esposte ragioni, l'articolo primo della legge, e voterà anche i miglioramenti al personale, nella fiducia che il Governo saprà fare quanto occorre per restaurare e mantenere la disciplina (Approvazioni).

CHIESA PIETRO, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, allo scopo di far meglio funzionare il servizio e nell'intento di ottenere le maggiori economie, riconosce la necessità di istituire speciali Commissioni consultive del personale, ed invita il Governo a provvedervi ».

Lamenta che l'Amministrazione non si sia data cura di appurare o smentire accuse specifiche pubblicate da alcuni giornali.

Accenna alla questione della costruzione dei nuovi carri, sostenendo che essi sono assolutemente indispensabili pel commercio, e raccomanda pure che si procuri di non far coincidere il periodo delle grandi manovre con quello della vendemmia nel quale il traffico ferroviario è più intenso.

Rileva alcuni inconvenienti nel funzionamento dell'Amministra-

zione ferroviaria, notando che nessuno meglio del personale può conoscerli e indicarne i rimedi.

A tale concetto s'ispira il suo ordine del giorno che egli raccomanda al ministro ed alla Camera (Vive approvazioni).

MASI dichiara di non credere giustificate le notevoli differenze esistenti fra le varie categorie del basso personale ferroviario: differenze per le quali i massimi degli stipendi e delle paghe giornaliere si raggiungono con un numero d'anni di servizio sensibilmente diverso fra categoria e categoria, ed in qualcuna sono perfino irraggiungibili, salvo casi eccezionalissimi.

Dopo avere accennato a qualche caso speciale per dimostrare gli inconvenienti che ne derivano da queste differenze, invita il ministro a rivedere e coordinare i ruoli organici, al fine di equiparare le condizioni di carriera del personale di categorie affini, rendendo sicure le norme di avanzamento, e a provvedere perchè, entro il periodo di tre anni, i soprassoldi stabiliti dalla presente legge siano incorporati nelle paghe o stipendi, stabilendo - all'infuori degli aumenti periodici di tali assegni corrispondenti alle differenti responsabilità - soprassoldi fissi in base all'anzianità di servizio.

Aggiunge che a questo modo sarà possibile rimunerare coloro che, pur non potendo passare a categorie superiori, rendono allo Stato lodevoli ed utili servizi, e attenuare in quanto è possibile le sperequazioni di trattamento tuttavia perduranti per la casuale diversità di qualifiche del personale delle varie reti al momento della fusione pel passaggio allo Stato.

Presenta, informato a questi criterii, un ordine del giorno, raccomandandolo alla benevolenza del ministro e della Camera (Bene).

CASCIANI, presenta e svolge un ordine del giorno, col quale, riconoscendo l'utilità di una perfetta organizzazione del servizio sanitario nelle ferrovie, a tutela degli agenti, del pubblico e degli interessi morali ed economici dell'Amministrazione, si afferma la necessità di mantenere l'attuale ordinamento sanitario, con un servizio centrale diretto da un ispettore medico indipendente da altri servizi, e di rafforzare l'autorità dei medici di riparto, onde questi possano svolgere, liberi da eccessivi ostacoli burocratici, la loro opera nell'interesse del servizio.

Dimostra che, attuando il sistema ora proposto, la Compagnia Adriatica aveva raggiunto notevolissime diminuzioni nella morbosità, avvantaggiando così direttamente le condizioni del personale e del servizio.

Raccomanda al ministro di modificare l'art. 7 che sancisce una evidente ingiustizia, per ciò che concerne le indennità per malattia, a danno degli agenti a stipendio; e di tener conto delle benemerenze dei medici di riparto che, esercitando un efficace controllo, hanno contribuito a diminuire le spese per morbosità nel personale.

Cambatte la proposta di sopprimere il servizio centrale sanitario, e confida che il ministro vorrà accogliere le sue considerazioni (Approvazioni).

TURATI, rileva la necessità di studiare un disegno di legge, che instauri e disciplini l'istituto della conciliazione o della soluzione arbitrale temporanea delle controversie e dei conflitti di carattere collettivo fra il personale e le amministrazioni delle grandi industrie dei trasporti, siano esse di Stato o assunte da imprese private.

Invita il ministro a presentare entro l'anno corrente questo disegno di legge; osservando che la soluzione vagheggiata, in quanto sancisse pattuizioni o disposizioni nuove, eccedenti l'interpretazione e applicazione delle leggi, dei regolamenti e dei patti in vigore, e importasse maggiori aggravii ai bilanci, in caso di protesta di una delle parti, non sarebbe esecutiva, rispetto alle imprese private e al loro personale, se non quando adottata all'unanimità, e rispetto alle imprese e al personale di Stato, se non dopo la ratifica, espressa e presunta, dei due rami del Parlamento.

Deplora che il disegno di legge, evidentemente compilato sotto l'incubo di alcune preoccupazioni, lasci integro e insoluto il problema, e faccia perdurare fra il Governo e il personale uno Stato di ostilità che nuoce e nuocerà necessariamente al servizio, e renderà inutili i migliori propositi e le leggi più abilmente congegnate.

Sostiene che lo Stato può accettare, anche in materia ferroviaria, quell'arbitrato che, in modo diretto o indiretto, accetta in mille forme ogni giorno; e che il Parlamento non ha competenza effettiva per risolvere, con criterio politico, problemi tecnici e amministrativi.

Aggiunge che a questo modo si renderebbe quasi impossibile lo sciopero, e in ogni modo si giustificherebbe la resistenza: e ciò è tanto vero - dice - che i sindacalisti non vogliono che di arbitrato si parli (Bene).

Conclude esprimendo il voto che il ministro voglia affrontare veramente il problema ferroviario, e studiarlo e risolverlo con praticità di criteri nell'interesse della economia nazionale (Approvazioni — Commenti).

PINI si dichiara favorevole al concetto di decentramento cui si informa il disegno di legge, in quanto tende ad attribuire ad autonome Direzioni di esercizio i poteri e le responsabilità inerenti ai servizi attivi, dal momento che nessun dissenso si è manifestato intorno a quella parte del disegno di legge che si riferisce ai miglioramenti economici del personale.

Afferma che il nuovo ordinamento proposto renderà possibile un sostanziale decentramento; e confida che il Governo vorrà mantenerlo nelle sue grandi linee, anche se la Camera volesse consentirgli in materia i più larghi poteri. (Approvazioni).

Presentazione di relazioni.

CAO-PINNA, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Variazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica (703).

Sulla nomina dei medici circondariali (704)

MEZZANOTTE, presenta la relazione sul disegno di legge: Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali. (684). (Approvazioni).

Interrogazioni e interpellanze.

DA COMO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere quanto vi sia di vero nelle notizie intorno l'occupazione francese di Ghedames, e quale influenza creda di esercitare perchè sieno mantenuti i confini geografici della Tripolitania.

« Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, affine di conoscere come avvenga che - mentre gli stati maggiori russo e giapponese vanno pubblicando dopo cinque soli anni, le rispettive relazioni sulla guerra del 1904-905 - l'Italia, invece, abbia pubblicato dopo cinquantadue anni una sola parte della relazione sulla campagna del 1859; dopo undici anni non pensi a pubblicare la relazione della battaglia di Adua, non si pensi dopo cinquantuno anni a pubblicare la relazione sulla campagna del 1860, e dopo sessantadue anni non sia compiuta la relazione sulla campagna del 1848-49.

« Galli ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro sulle ragioni del ritardo nella concessione dei sussidi a servizi automobilistici regolarmente approvati da corpi tecnici e sulla necessità di aumentare il fondo stanziato in bilancio.

« Riccio — De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio sulla contestazione delle cifre relative agli utili degli ultimi anni di esercizio sovvenzionato della Navigazione generale italiana.

« Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e dell'interno per sapere se, in seguito a furti di oggetti artistici, commessi audacemente in pubbliche vie o piazze - com' è ac-

caduto recentemente per la statua di Giulio III a Perugia - non ritengano necessario provvedere ad una speciale vigilanza sulle opere d'arte esposte all'aperto.

« Gallenga ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Novara ha adottato un procedimento abbreviato (ricorrendo alle Giunte comunali anzichè ai Consigli comunali) per modificare il regolamento per la risicoltura.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se non creda opportuno di incaricare alcuni valenti ufficiali dei reggimenti per far conoscere la importanza morale-militare delle memorie pubblicate dall' illustre generale russo Nicola Kuropatkin.

« Galli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere quando sarà presentato il nuovo organico che migliora le attuali condizioni degli impiegati delle imposte dirette. (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Antonio Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere perchè, nonostante i ripetuti affidamenti, non siasi ancora provveduto nei riguardi del fabbricato della stazione di Castelfranco Veneto, che trovasi in condizioni più che deplorevoli ed assolutamente insufficienti sia nei riguardi delle più modeste necessità di servizio, come rispetto alle legittime esigenze dei viaggiatori. (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Indri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere, dopo gli affidamenti scritti anche dalla Direzione generale delle ferrovie, quando si eseguiranno i lavori già riconosciuti necessari alla stazione di Sasso (Bologna). (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Rava ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per le quali la Direzione generale delle ferrovie di Stato ha sospeso qualsiasi maggiore estensione della tariffa speciale pei lavoratori con grave danno dei lavoratori stessi.

« Di Robilant ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, per conoscere il risultato degli studi fatti dal Governo, onde impedire in base alle vigenti leggi, e se del caso con interpretazione autentica o con modifiche ed aggiunte alle leggi stesse, il danno e la vergogna delle *roulettes*, così e come funzionano attualmente nei pubblici esercizi.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia se, in seguito al malcontento suscitato nella Magistratura dal sistema dei concorsi e alle vivissime censure promosse contro lo stesso, non creda di soprassedere per il momento ad aprirne ancora altri, tanto più che appena in un triennio potranno coprirsi i posti fin d'ora già guadagnati.

« Galimberti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del grave indugio, tante volte finora deplorato, ad iniziare i lavori di ampliamento nelle stazioni di Angri e Nocera Superiore, mentre incalzano le esigenze del traffico sempre più notevole, e si lasciano inutilizzati i suoli circostanti, già da anni occupati, e sospese le relative procedure di espropriazione con grave danno di quelle popolazioni, così innanzi nella via del progresso agricolo industriale.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del deplorevole ritardo frapposto dalla Direzione delle ferrovie, alla costruzione di un cavalcavia sul passaggio a livello, in prossimità della stazione di Castelsangiorgio, dopo riconosciutane l'urgente necessità.

Per la quale opera si pretende un contributo dal comune di Roccapiemonte, che è invece il principale danneggiato.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se intenda disporre entro breve tempo e non oltre l'aprile prossimo la consueta sessione biennale di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, in considerazione della attuale deficienza di segretari che impedisce l'assetto normale del servizio di molti Comuni, della ragione d'equità che consiglia di non prolungare senza grave necessità il periodo di attesa dei concorrenti, e in ossequio alla antica consuetudine per la quale la sessione seguì al principio di ogni biennio.

« Coris ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, sulla necessità di impartire ai prefetti del Regno istruzioni uniformi intorno al limite di età del minorenne emigrante.

« Cabrini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se, dopo i reiterati e oramai antichi affidamenti, esposti dal banco del Governo e dopo conformi risposte scritte adesive, della Direzione generale delle ferrovie di Stato, non si debba constatare, spiacevolmente, un ritardo eccessivo e dannoso nei lavori di ampliamento alla stazione ferroviaria di Lendinara, rese assolutamente improrogabili dal mirabile progresso agricolo e industriale di quella città (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Valli Eugenio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per sapere se intenda provvedere efficacemente affinchè nell'Adriatico non manchino mezzi adeguati ai bisogni del commercio marittimo di esportazione (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Marcello ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se in seguito agli inconvenienti verificatisi nel sistema dei concorsi pei magistrati non ritenga opportuno di proporre disposizioni dirette a modificare siffatto sistema. (Gli interroganti chiedono la risposta per iscritto).

« Battaglieri, Calvi ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro della guerra per sapere se, dati i recenti fatti e conseguenti provvedimenti disciplinari, non reputi opportuno di organizzare transitoriamente il polverificio sul Liri in modo da preparare ufficiali tecnici specializzati per un proficuo tirocinio sotto la direzione di personale borghese competente nel ramo di servizio cui il polverificio deve provvedere, nonchè di riordinare il personale operaio addetto a quello importante stabilimento.

« Lucernari, Simoncelli ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, per sapere: 1° quali disposizioni intendano prendere - nel caso che si attui la minacciata « serrata » dei proprietari di forno avversi alle leggi sul lavoro della panificazione e sul riposo settimanale - a difesa delle leggi stesse e dei consumatori; 2° quale accoglienza intendan fare alle recenti proposte del Consiglio superiore del lavoro intese a conciliare, nella applicazione di dette leggi, le esigenze tecniche della produzione con gli interessi del pubblico e dei lavoranti panattieri.

« Cabrini, Giulio Casalini, Turati, Bocconi, Giulietti, Bentini, Pietro Chiesa, Trapanese, Montemartini, Nofri ».

Per l'ordine del giorno.

ORLANDO SALVATORE raccomanda che sia sollecitata la discussione del disegno di legge pei servizi marittimi, richiamando la Commissione a maggiore alacrità nello studio del disegno di legge.

ABIGNENTE, presidente della Giunta del bilancio, risponde che la Commissione ha atteso ed attende con cura indefessa al disimpegno del suo compito, che è di riferire intorno a tutto intero il disegno di legge (Bene).

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, concorda in queste dichiarazioni.

La seduta termina alle 18.30.

DIARIO ESTERO

Nel nostro Diario di ieri dicemmo che la Russia aveva inviato alla Cina una Nota circa il conflitto che divide i due Stati. Ieri sera il telegrafo ha trasmesso da Pietroburgo il testo di detta Nota, che per la sua importanza acquista tutto il valore di un *ultimatum*.

Essa è la seguente:

I negoziati intavolati in questi ultimi tempi hanno convinto il Governo russo che il Governo cinese non vuole tener conto delle stipulazioni del trattato di commercio del 1881. Tali stipulazioni o sono ignorate dal Governo cinese o sono interpretate in modo che non corrisponde nè allo spirito, nè alla lettera del trattato stesso. Il Governo imperiale si è convinto che l'attitudine del Governo cinese riguardo al trattato del 1881 è incompatibile con la continuazione delle relazioni d'amicizia che uniscono da molto tempo la Russia e la Cina.

Desideroso tuttavia di continuare a mantenere e di consolidare anche queste relazioni, il Governo imperiale reputa che è necessario invitare il Governo cinese a considerare i punti seguenti, che sono strettamente d'accordo con le stipulazioni del trattato del 1881 e coi principii fondamentali sui quali sono basate le relazioni russo-cinesi:

1. Nè il trattato del 1881, nè alcun altro atto internazionale limitano il diritto del Governo russo di stabilire tariffe di importazione o di esportazione alla frontiera cinese, eccettuata una zona di cinquanta verste lungo questa frontiera. Tuttavia all'interno di tale zona e da un lato e all'altro della linea di frontiera fra la Russia e la Cina è stabilito, in virtù di un accordo reciproco, che le importazioni e le esportazioni dei prodotti del suolo e della industria di tutto il territorio di ciascuna delle due parti contraenti saranno libere.

2. I sudditi russi godendo, su tutta l'estensione del territorio cinese del nord, della extra-territorialità amministrativa e giudiziaria sono in conseguenza sottoposti dal punto di vista amministrativo alla giurisdizione esecutiva delle autorità russe. Perciò le cause tra russi e cinesi sono portate dinanzi ai tribunali misti, composti di giudici russi e di giudici cinesi.

3. In Mongolia e nella regione situata dietro la Grande Muraglia dai due lati di Tian Chan i sudditi russi hanno il diritto di muoversi e di negoziare liberamente merci di qualsiasi provenienza senza essere sottoposti a tasse dichiarate o larvate e senza essere disturbati dai monopolî e da altre misure proibitive.

4. Oltre ai Consolati già esistenti il Governo russo ha il diritto di stabilirne altri a Kobdo ed a Hamigout-chen. Benchè dipendesse dal Governo cinese di garantire i diritti che derivano dal trattato, le difficoltà sorte fra commercianti russi e cinesi nelle città su menzionate, dimostrano che non si può attendere più oltre per ottenere che i diritti stessi abbiano soddisfazione.

5. I consoli russi dovranno nella loro qualità e nei limiti della loro giurisdizione consolare essere riconosciuti dalle autorità cinesi, che non potranno rifiutarsi di agire unitamente a loro per quanto concerne le divergenze fra sudditi russi e cinesi.

6. Nelle città della Mongolia e dietro la Grande Muraglia della Cina, il Governo russo ha il diritto di creare consolati; e cioè a Ku-dal, Too-hou-gu-ciak Urga, Uliasutai, Kashgar, Uroiemt, Kobdo, Hamigu-chen ed anche a Kalgan. I sudditi russi potranno acquistarvi beni.

Il Governo imperiale reputa suo dovere di informare il Governo cinese che il rifiuto di riconoscere gli obblighi enumerati nei sei punti sopra citati o in un solo di essi sarà considerato dal Governo russo come prova che il Governo cinese non è disposto a mantenere le sue relazioni di buon vicinato con la Russia sulla base dei trattati stipulati. In questo caso il Governo russo si riserba ogni libertà d'azione per tutelare i suoi diritti e quelli dei suoi sudditi e prendere all'uopo tutte le misure necessarie.

I giornali russi sono unanimi nell'approvare il tono energico dell'*ultimatum* inviato alla Cina, e dichiarano che questa abusava troppo della benevolenza della Russia, la quale ormai non poteva più tacere.

Il *Novoje Wremia* lamenta che l'*ultimatum* non fissi alcun termine, ma conferma però, per informazioni avute da buona fonte, che la nota russa sarà completata da un'altra con un termine fisso qualora la Cina cerchi di procrastinare la sua risposta.

Un dispaccio da Londra, 17, aggiunge:

Si è qui informati che il ministro di Russia a Pechino ha ricevuto la nota del suo Governo destinata alla Cina, il 15 febbraio.

È probabile che, se non verranno date assicurazioni soddisfacenti, le truppe russe passeranno la frontiera.

Il conflitto russo-cinese è vivamente commentato da tutta la stampa, specialmente da quella delle nazioni che sono interessate alla tranquillità ed alla pace nell'estremo Oriente.

Il *Temps* di Parigi nota che la Francia deve appoggiare con simpatia le richieste giustificate di un paese amico ed alleato.

Il *Journal des Débats* scrive:

Non si sa come la Cina possa sottrarsi alle imposizioni della Russia. Essa non può contare in nessun modo in un disaccordo tra la Russia e il Giappone.

La questione russo-cinese può svolgersi in modo amplo e interessante, ma non si vede come potrà svolgersi in favore della Cina, per la quale è da notare che l'attitudine presa dal Governo di Pechino in tutte le questioni che esso ha dovuto trattare in questi ultimi tempi con le potenze estere, non è stata tale da conciliarle le simpatie delle potenze occidentali.

La *Post* di Berlino riassume le impressioni generali scrivendo:

Le richieste della Russia vengono a dire che tutta la Mongolia deve essere aperta senza resistenza alla penetrazione pacifica della Russia sul terreno economico.

Gli altri giornali tedeschi, cioè la *Vossiche Zeitung*, il *Tagblatt*, il *Boerser Courier*, la *Kreuz Zeitung*, reputano che non potrà sorgere una guerra; tutto al più vi sarà l'occupazione da parte della Russia di Kuldscha. Essi ritengono che la Cina, nel momento attuale, non è in condizioni da spingere oltre la sua resistenza.

Il *Tagblatt* attende la risposta della Cina, per sapere se la violazione dei diritti russi commessa dalla Cina sia di tale natura da giustificare le minaccie della Russia.

***

Le truppe coloniali francesi non hanno tardato a prendere la loro rivincita nel Wadai. Un dispaccio da Parigi, 17, comunica:

Il ministro delle Colonie ha ricevuto un cablogramma dal governatore generale dell'Africa equatoriale francese che, secondo i primi rapporti ufficiali, fornisce maggiori particolari sugli avvenimenti successivi al combattimento di Dorothee.

Un rapporto del capitano Chauvelot, che, dopo la morte del colonnello Moll, ha assunto il comando della colonna, informa che il 15 novembre una delle due compagnie in ricognizione sotto il comando del capitano Faure a Sagona, a dieci chilometri all'est di Dorothee, ha inflitto una disfatta a 700 massalit, fra i quali si trovava l'ex Sultano del Wadai.

Il nemico ha avuta 200 morti e si è ritirato verso il Darfour.

I francesi non subirono alcuna perdita.

Un altro rapporto inviato il primo dicembre dal comandante la circoscrizione militare del Wadai informa che la situazione nella regione è calma; e che i massalit sono demoralizzati e divisi da numerose competizioni circa la scelta del successore del loro Sultano, rimasto ucciso nel combattimento di Dorothee.

Commercio d'importazione e d'esportazione

L'Ufficio trattati e legislazione doganale comunica i valori delle importazioni e delle esportazioni avvenute durante il mese di gennaio del corrente anno.

Le importazioni furono valutate L. 269,107,373 con un aumento di L. 30,907,900 in confronto del gennaio 1910.

I principali prodotti che concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza: grano e altri cereali milioni 46.9 — cotone greggio 22.5 — carbon fossile 20.7 — seta tratta, greggia 13.5 — caldaie, macchine e loro parti 10.6 — legname 9.3 — lane, pelo, crine 6.7 — bozzoli 5 — pelli crude 4.9 — olî minerali 4.7 — merluzzo e stoccafisso 4.3 — tabacco in foglie 3.6 — rottami di ferro e ghisa in pani 3.4 — rame in pani 2.9 — gomma elastica e guttaperca greggio 2.4 — caffè 2.3 — semi 2.3 — colori e vernici 2 — fosfati minerali 1.9 — grassi 1.8 — juta greggia 1.8 — pasta di legno 1.7 — cavalli 1.4 — madreperla greggia 1.4 — pietre preziose 1.2.

Fu in aumento, rispetto al mese di gennaio 1910, l'importazione dei seguenti prodotti: frumento per milioni 13.6 — bozzoli 3.3 — granturco giallo 2.1 — olî minerali 2 — seta tratta greggia 1.5 — avena 1.5 — animali bovini 1.5 — caldaie, macchine e loro parti 1.2 — rame in pani 1.1.

Fu invece in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti: cotone greggio per milioni 1.7 — pesci preparati 1.5 — olio di oliva 1.1 — nitrato di sodio 1.1 — legname da costruzione 1.1.

Le esportazioni furono valutate L. 139,484,404 con una dimuzione di L. 9,250,744 rispetto al gennaio 1910.

A formare il detto valore concorsero principalmente i seguenti prodotti: seta tratta e cascami milioni 22.2 — canapa 6.5 — olio di oliva 4.5 — formaggi 4.5 — vini e vermouth 4.1 — frutta secche 3.8 — agrumi 3.6 — zolfo 3.3 — pelli crude 2.8 — farine e semolino 2.7 — marmo 2.6 — paste di frumento 2.4 — cappelli 2 — uova di pollame 1.9 — citrato di calcio 1.7 — riso 1.6 — conserva di pomodori 1.4 — legumi e ortaggi freschi 1.4 — pneumatiche per ruote da vetture e da velocipedi 1.3 — essenze di agrumi 1.3 — vetture automobili 1.2 — frutta, legumi e ortaggi preparati 1.2 — trecce di paglia e di truciolo per cappelli 1.2 — corallo 1.1 — legumi secchi 1.1 — minerali di zinco 1.

Segnarono aumenti all'esportazione i seguenti prodotti: apparecchi per riscaldare, raffinare ecc., per milioni 1.2 — vermouth 1.1 — porci 1.1 — frutte secche 0.8 — citrato di calcio 0.7 — zolfo 0.6 — lavori di pelli concie 0.5 — marmo 0.5 — formaggi 0.5.

Furono invece in diminuzione questi altri prodotti: seta tratta greggia per milioni 11.7 — capelli 1.1 — pelli crude 1 — mele e pere fresche 1 — seta tinta 0.8 — cascami di seta 0.8 — vino comune 0.6 — radiche per spazzole 0.6 — ossido di ferro 0.5 — strumenti scientifici 0.5.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re di Serbia e S. M. il Re Vittorio Emanuele III, ieri mattina, si recarono in automobile coi seguiti al Giardino zoologico per oltre un'ora, ammirati dalla bellezza, rarità degli esemplari, dalla pittoresca disposizione dei reparti e dall'insieme grandioso ed elegante.

Vennero ricevuti dal presidente della Società, principe Chigi, e dal personale superiore.

Ritornati alla Reggia, i due Sovrani e S. M. la Regina Elena si recarono verso le 10.30 ad Ostia per visitarvi gli scavi e le monumentali rovine.

Gli Augusti visitatori vennero ricevuti dal professore Dante Vaglieri, direttore dei lavori di scavo e dal personale addettovi.

Alle 12, lasciata Ostia, si recarono a Castelporziano, da dove, fatta colazione e presa parte ad una breve partita di caccia, ritornarono verso le 15 al Quirinale.

***

S. M. il Re Pietro ha ricevuto, nel pomeriggio di ieri, in udienza privata S. E. il ministro degli affari esteri, Di San Giuliano.

***

S. M. Re Pietro, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, alle 16, si recò in automobile a lasciare la sua carta da visita alle Ambasciate di Russia, del Giappone, d'Inghilterra, di Francia e d'Austria-Ungheria; al gran Magistero dell'Ordine Mauriziano; ai Ministeri degli esteri, dell'interno, della guerra e della marina, e alle presidenze del Senato e della Camera.

S. A. I. R. la principessa Clotilde continua a migliorare nelle condizioni di salute.

Ospiti augusti. — Ieri S. M. il Re del Belgio, attualmente soggiornante nella riviera ligure, sul golfo Tigullio, ha visitato in vettura Santa Margherita Ligure e i dintorni.

S. M. la Regina sua consorte rimase nel suo appartamento all'Hôtel Impérial, non essendo il tempo favorevole.

In Campidoglio. — Presieduto dal sindaco Nathan, il Consiglio comunale si è riunito, iersera, in seduta pubblica.

Il sindaco, con gentile pensiero, commemorò il comm. Carlo Palice, che fu per lunghi anni intelligente, valentissimo direttore dei giardini pubblici municipali. Quindi diede soddisfacenti spiegazioni riguardo alla vertenza del Comune con la Società anglo-romana del gaz e luce elettrica, nonchè sulle finanze comunali e il sussidio del Governo.

Rispondendo al consigliere Carrara, chiedente si intitoli a Giosuè Carducci una nuova via di Roma, l'assessore Gamond dichiarò, dopo patriottiche parole del sindaco, che la Commissione di statistica ha già deliberato in proposito.

Il consigliere Chiappa svolse un'interrogazione sulla negata licenza di fabbricazione di casette economiche sui magazzini vinicoli del Testaccio. Altre interrogazioni d'ordine secondario si svolsero.

Il Consiglio procedette poscia alla nomina della Commissione per la tassa di famiglia. Riuscì così composta:

Battisti, Borra, Colombo, Quercia, Voghera, Montefiore, Ciolfi, Esdra, Ferraguti, Fioravanti, Franceschini, Calò, Sindici, Grifoni, Guarnieri, La Torre, Parisi, Vicario, Sonnino, Viola, Corbi.

Venne, dopo breve discussione, approvata la proposta: Convenzione con la Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche Roma-Civitacastellana-Viterbo per una sistemazione del servizio urbano.

Approvata pure la proposta: Cessione e vendita d'aree al Testaccio e adottate alcune denominazioni stradali, la seduta venne tolta alle 24.

In memoriam. — Ricorre oggi il CXXXV anniversario dalla morte del duca di San Pietro don Alberto Genovese, il quale nel 1776 istituiva un munifico legato a favore dei granatieri di Sardegna, e questi hanno stamane reso l'annuale tributo di un solenne funerale alla memoria del loro benefattore.

Alla cerimonia celebrata in Santa Maria degli Angeli, oltre agli ufficiali e militi del valoroso corpo, intervennero, gentilmente invitati, molte signore e signori, sicuri di gustarvi dell'ottima musica sacra. Mirabile, infatti, come sempre, per accuratezza e per sentimento, riuscì l'esecuzione dello stupendo programma: una vera

gara di perfezione fra il concerto a voci sole, diretto dal maestro cav. Remigio Renzi, e quello militare del 1° reggimento granatieri, al quale presiede il maestro cav. uff. Giovanni Tarditi. I quali direttori entrambi figuravano nel programma anche come compositori, il primo per un *Offertorio* di bellissima fattura, ed il secondo per la marcia *Venerdì santo*, che chiuse trionfalmente la cerimonia.

Notati, oltre questi, lungo lo svolgimento del programma, per maggior effetto, la marcia funebre del Vessella *In memoria di Umberto I*, quella di Tschaikowsky e l'*Andante solenne* di Sgambati, e, fra i corali, l'*Introibo*, il *Kyrie* e il *Libera me* del Mattoni.

Tutte, del resto, quelle armonie, patetiche a volta a volta o elevatrici dell'anima, diffondendosi per gli ampi spazi del tempio monumentale, in cui oltre tremila persone non si potevano dire assiepate, producevano una grande impressione; e quell'immenso uditorio, pur dovendo frenare l'applauso, se ne mostrava pienamente soddisfatto, non senza ammirare altresì l'aspetto ed il contegno di codesta nostra giovine e simpatica milizia, ben degna dei suoi storici predecessori, le cui virtù patriottiche ispiravano al loro comandante, duca Genovese Di San Pietro, il lascito affettuoso.

All'Associazione della stampa. — Interessante, riuscitissima fu la conferenza tenutasi iersera all'Associazione della stampa dal dottor Aldo Maglietta, sul tema: « Il risorgimento italiano nella caricatura e nella satira ».

Un pubblico numeroso, eletto ascoltò attentamente l'ornata parola del valente conferenziere e vivamente lo applaudì.

La conferenza fu accompagnata da numerose proiezioni l minose che interessarono tanto l'uditorio.

Corso infermiere. — Con il prossimo mese di aprile si inaugurerà il 2° anno del corso teorico-pratico della scuola-convitto « Regina Elena » per infermiere che è stata istituita in Roma presso il Policlinico. Il Comitato presieduto dalla principessa Doria Pamphilj fa sapere che per essere ammesse alla scuola le aspiranti debbono avere non meno di 18 anni e non più di 35 anni, essere di sana costituzione fisica e possedere requisiti di educazione e di istruzione sui quali il Comitato si riserva il giudizio. L'insegnamento, l'alloggio e il vitto nell'Istituto sono gratuiti, e le allieve hanno diritto anche all'uniforme durante i due anni di tirocinio interno teorico e pratico.

Regolamento e modulo d'iscrizione per l'ammissione possono richiedersi alla presidentessa del Comitato principessa Doria Pamphilj, palazzo Doria, Roma.

Una benefica pubblicazione. — Il Comitato delle colonie estive per gli alunni poveri delle scuole comunali di Roma ha pubblicato, in elegante opuscolo, col titolo commovente e indovinato: *Salviamo il fanciullo*, il resoconto morale e finanziario dell'istituzione ed il preventivo per l'anno corrente.

Le Colonie nacquero nel 1907 a consagrazione della vittoria delle maestre per il pareggiamento di stipendi coi maestri e in quel primo anno una sessantina di fanciulli, di misere famiglie, partiva per l'ospizio marino di Giulianova.

L'anno appresso i fanciulli furono 150; l'ospizio di Giulianova non bastò più: due truppe ve ne scesero e due migrarono sulla spiaggia di Fontespina (Macerata): 130 tubercolotici al mare, 20 anemici e nervosi allo stabilimento Gori di Nocera in Montagna.

Era stato fatto un preventivo di 5700 lire; se ne spesero invece quasi 7000 e tuttavia restarono in cassa 3000 lire.

Così nel 1909 i fanciulli curati salirono a 312, dei quali 282 nelle Colonie di mare o di monte e 30 di città, che quattro volte venivano riuniti al mattino e trasportati o alle Acque Albule o a Villa Borghese. Anche questa volta il preventivo fu superato, ma si ebbe ancora un avanzo di oltre 1500 lire.

Infine nel 1910 il numero dei fanciulli assistiti è stato di ben 456. La spesa preventivata in 18,800 lire è salita a 27,000 e si è avuto un disavanzo di 4000 lire, coperto però dai fondi patrimoniali.

Il Comitato si volge a tutte le anime buone, perchè vogliano, anche con modesta oblazione, concorrere alla santa opera.

Il R. Provveditore degli studi ha diramato una circolare nelle scuole, perchè gli studenti vengano in aiuto dei compagni malati e poveri delle elementari.

Molti risponderanno al nobile appello e il Comitato potrà proseguire nella opera tanto benefica.

L'opuscolo *Salviamo il fanciullo*, riccamente illustrato, si vende per una lira a beneficio delle Colonie presso la sede del Comitato, Scuola principessa Jolanda, via Nazionale, 95.

Marina militare. — La R. nave *Staffetta* è partita da Massaua per la Costa Nord il 16 corrente.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 17. — (*Camera dei Comuni*). (*Continuazione*). La proposta del primo ministro Asquith, che fino a Pasqua vengano esclusivamente discussi i progetti di legge presentati dal Governo, è approvata con 196 voti contso 118.

LONDRA, 17. — I giornali pubblicano un telegramma da Ipswich, il quale annuncia che il vapore *Start* è arrivato in porto con tre superstiti dell'equipaggio del vapore *Mountpark*.

Il *Mountpark*, recandosi da cadice a Jarmouth, è naufragato nei pressi di Kentish Enock in seguito a collisione, causata dalla nebbia, col vapore *Grammont*, che si recava da Liverpool a Londra.

Tredici uomini dell'equipaggio del *Mountpark* sono annegati.

LONDRA, 17. — Il *Daily Mail* pubblica un telegramma da Tien-Tsin il quale dice che il numero dei morti di peste in Manciuria ed in Mongolia si eleverebbe sino ad oggi a 20,000, secondo un calcolo abbastanza modesto.

LONDRA, 17. — Nella elezione suppletiva per la circoscrizione di Horncastle è stato eletto Weigal, unionista, che ha avuti voti 4955, contro Limfield, liberale, che ne ha avuti 4848.

Si trattava di sostituire Villonghby, che è stato eletto pari.

LISBONA, 17. — La Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'appello di Lisbona riguardo a Joao Franco ed ha fissato la giurisprudenza che, dopo la proclamazione della Repubblica, i tribunali ordinari sono competenti a giudicare le accuse contro gli ex-ministri e tutti coloro che avevano diritto a speciale giurisdizione.

Il ministro della guerra, che percorse le provincie del Nord visitondone i reggimenti di guarnigione, è stato ovunque. come membro del Governo, oggetto di calorose dimostrazioni popolari, specialmente nel grande centro operaio di Covilha.

LISBONA, 17. — Il Consiglio dei ministri non ha accettato le dimissioni presentategli dal governatore civile di Oporto, il quale è stato invece incaricato di compiere un'inchiesta sui fatti avvenuti nella notte di ieri.

PIETROBURGO, 17. — Dal principio dell'epidemia di peste in Manciuria vi sono stati cinquantamila morti.

BERLINO, 17. — Nel pomeriggio si è sviluppato il fuoco nelle soffitte di uno degli edifizi minori del Museo delle arti industriali. L'incendio in breve è stato circoscritto. Il Museo propriamente detto è incolume.

Non è avvenuto alcun accidente di persone.

BERLINO, 17. — Durante la seduta del Consiglio di agricoltura, dopo una conferenza del professore Tacke sulla coltivazione delle paludi della Germania. L'Imperatore Guglielmo ha riferito gli sforzi da lui fatti per coltivare i terreni paludosi dei suoi possessi di Cadinen (Prussia occidentale).

L'Imperatore, proseguendo il suo discorso, ha detto che i coltivatori tedeschi dovrebbero sforzarsi a migliorare l'allevamento del

bestiame e di aumentare la produzione, così da rendere la Germania completamente indipendente.

LONDRA, 17. — Si annuncia ufficialmente che il Re Giorgio V e la Regina Maria inaugureranno il 16 maggio il monumento alla Regina Vittoria nella Mall.

Assisteranno pure alla cerimonia l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania.

Si ignora ancora quanto si fermeranno a Londra gli Imperiali tedeschi.

COURVILLE, 17. — Oggi, con enorme concorso di pubblico, hanno avuto luogo i funerali delle vittime del disastro ferroviario.

Sono stati identificati i resti di due vittime sconosciute, mediante brandelli del loro vestiario. Esse sono Chartier, impiegato in una delle stazioni della rete, e sua moglie, che si trovavano fra i viaggiatori.

WASHINGTON, 17. — La Commissione degli esteri della Camera dei rappresentanti ha respinto con 9 voti contro 1 la domanda di Benett, tendente ad intavolare negoziati per l'annessione del Canadà.

VIENNA, 17. — In occasione della conclusione del trattato di commercio tra l'Austria-Ungheria e la Serbia l'Imperatore ha conferito decorazioni a vari dignitari serbi.

Tra le altre, ha conferito la Grande Croce dell'Ordine di Leopoldo al presidente del Consiglio, Pasic, e l'Ordine della Corona di ferro di prima classe al ministro degli esteri, Miliovanovic.

PARIGI, 17. — *Camera dei deputati.* — Si fissa la data per la discussione delle interpellanze relative ai ferrovieri.

Berteaux dichiara che vi è urgenza di discutere la questione. Non bisogna che i ferrovieri credano di essere lusingati e possano rimpiangere di avere prestato fede alle parole del Governo (Rumori).

Il presidente del Consiglio, Briand, protesta per le parole di Berteaux. Nulla autorizza a supporre ciò, dice. Nessuno potrà sostenere che il Governo abbia intenzione di scherzare colla ansietà dei ferrovieri. Lo svolgimento delle interpellanze sui ferrovieri viene fissato per il 3 marzo.

PARIGI, 17. — Un cablogramma del Governatore generale interinale dell'Africa equatoriale francese annunzia al ministro delle colonie un importante successo riportato nel Darkuti sul Sultano dei Senussi.

Questi, la cui attitudine verso i francesi aveva da qualche tempo assunto un carattere sempre più ostile, si preparava a raggiungere il Sudan egiziano, portando a forza con sè tutta la popolazione del Kuti nonostante il desiderio di questa di restare nel territorio francese.

Il capitano Modat, comandante la compagnia di Ndelé, che aveva ricevuto l'ordine di opporsi a tale partenza, attaccò il 12 gennaio il Sultano dei Senussi.

La resistenza fu molto energica, ma essa terminò con una completa vittoria dei francesi. La vittoria ha avuto un felice effetto sulla situazione politica nel Darkuti.

I Senussi hanno avuto 300 morti e tra di essi il Sultano, tre figli di lui e numerosi capi, ed il numero dei loro feriti ammonta a 400.

Dei francesi rimasero feriti il tenente Grunfelder e il sergente Zuanò, ed inoltre sono morti 8 tiragliatori e 7 tiragliatori sono rimasti feriti.

Lo stato dei feriti francesi non desta inquietudine.

PARIGI, 7. — Il *Temps* pubblica: Il ministro degli esteri smentisce formalmente la notizia che Ghadames sia stata occupata da truppe francesi. Ecco secondo le informazioni pervenute quanto sarebbe avvenuto:

Una Commissione di ufficiali francesi si è recata al confine della Tunisia e della Tripolitania, per delimitare la frontiera secondo la convenzione franco-turca del 1910.

Gli ufficiali francesi sono stati invitati a recarsi a Ghadames dalle autorità turche che diedero loro un ricevimento, finito il quale gli ufficiali sono ripartiti.

Senza alcun dubbio questa visita di cortesia venne scambiata per un'invasione da informatori troppo solleciti.

PIETROBURGO, 17. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di richiedere alla Duma 120,250,000 rubli per la costruzione di quattro corazzate dal 1911 al 1915.

BUDAPEST, 17. — *Delegazione ungherese.* — Il capo sezione del Ministero degli esteri, Esterhazy, dichiara, a nome del conte Aehrenthal, che la politica del ministro trovò obiezioni da un lato solo.

Rispondendo a Bakonyi, il quale - citando articoli di giornali esteri - espresse l'opinione che l'esposizione del ministro fosse troppo ottimista, Esterhazy rileva che i giornali citati da Bakonyi sono poco attendibili.

Osserva che, se il *Daily Telegraph* si è permesso uno scherzo carnevalesco parlando di una pretesa alleanza tra la Bulgaria e l'Austria-Ungheria, esso ha mirato evidentemente ad irritare la Turchia.

Esterhazy respinge anche l'asserzione che l'Austria-Ungheria avrebbe nella triplice una situazione di vassalla. Dichiara che il ministro non parla della ferrovia Danubio-Adriatico, perchè il progetto di essa non è entrato in una nuova fase, non avendo la Turchia fatto alcun altro passo al riguardo.

Circa la critica fatta alla politica conservatrice del conte di Aehrenthal, l'oratore ricorda le dichiarazioni del ministro che la monarchia nei Balcani mira soltanto al mantenimento dello *statu quo*. Tale politica evita qualsiasi avventura e non minaccia la sicurezza di nessuno.

I crediti per l'esercito e la marina non sono conseguenza della politica estera. Essi hanno il solo scopo di garantire la sicurezza della monarchia.

L'oratore ricorda il discorso recente del ministro degli esteri francese, ispirato ai medesimi concetti dell'esposizione del conte di Aehrenthal, aggiungendo: Nessuno crederà che la Francia ed il suo Governo siano meno pacifici di noi.

Esterhazy respinge l'asserzione di Hollo che l'aumento della flotta sia conseguenza dell'alleanza colla Germania e rileva che la Germania non ha espresso alcun desiderio a tale proposito.

L'aumento della flotta è necessario ed urgente, perchè la monarchia è in condizioni di inferiorità rispetto alle altre potenze e non possiede navi capaci di far fronte alle marine delle altre potenze che possiedono *dreadnoughts*.

Si approva il bilancio degli esteri ed un voto di fiducia nel ministro conte di Aehrenthal.

La prossima seduta avrà luogo il 21 corrente.

COSTANTINOPOLI, 17. — Il ministro della pubblica istruzione ha rassegnato le attese dimissioni.

PIETROBURGO, 17. — Ieri a Karbin sono morti 13 cinesi.

Il governatore generale del territorio dell'Amur ha ricevuto dall'Imperatore pieni poteri di prendere tutte le misure utili contro la peste in quel territorio e l'autorizzazione di ricorrere alla truppa se ve ne fosse bisogno.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Avendo il deputato radicale Wedgwood scritto all'irlandese Ginnell che il presidente Lowther mancava sicuramente di imparzialità, un giornale irlandese ha pubblicato questa lettera.

L'unionista Malcoln chiede alla Camera di prendere ufficialmente conoscenza della lettera e dichiara che tale lettera costituisce una mostruosa diffamazione e un grave attentato ai privilegi della Camera dei comuni.

Wedgwood esprime il suo stupore per la pubblicazione della lettera e si duole che tale pubblicazione abbia potuto offendere il presidente.

Il presidente invita Wedgwood ad abbandonare l'aula conformemente ai precedenti.

Quindi H. H. Asquith come pure i *leaders* unionisti, del partito del lavoro e nazionalisti protestano contro le accuse di parzialità mosse al presidente e si rammaricano che Wedgwood non abbia fatto le sue scuse.

Il presidente che è molto applaudito, invita la Camera a non infliggere pene disciplinari ai due deputati.

La Camera giudicherà la questione lunedì; ma attenderà prima le spiegazioni di Wedgwood e di Ginnell.

La loro accusa mi lascia perfettamente tranquillo, dice il presidente; come capo di questa Camera debbo mantenere le tradizioni d'imparzialità della presidenza: a voi, o signori, affido la difesa della mia condotta.

LONDRA, 17. — A proposito dell'incidente di oggi alla Camera dei comuni si ricorda che Ginnell aveva protestato contro l'elezione di Lowter a presidente della Camera dei comuni, e si era rifiutato di stringergli la mano al momento della prestazione del giuramento.

LISBONA, 18. — Il ministro degli esteri Bernardino Machado ed il ministro di Francia Saint-René Taillandier hanno firmato il *modus vivendi* commerciale fra la Francia ed il Portogallo sotto forma di uno scambio di lettere avvenuto simultaneamente.

La base del *modus vivendi* è il reciproco trattamento della nazione più favorita.

L'accordo entrerà immediatamente in vigore.

LONDRA, 18. — Una nota comunicata ai giornali annuncia che il Governo britannico invierà in Manciuria il dottor Furrar, ispettore dell'ufficio d'igiene governativo, il quale si unirà alla Commissione internazionale per combattere la diffusione della peste. Egli giungerà fra dieci giorni a Karbin col dottore Petrie, dell'Istituto Lister.

Si sono verificati a Glascow e East Anglia alcuni casi di peste pneumonica rimanendo fortunatamente sporadici.

Non è probabile che la peste che regna in Manciuria possa invadere l'Europa per il tramite della ferrovia transiberiana, poichè l'incubazione del morbo, il suo svolgersi e la morte sono rapidissimi.

LONDRA, 18. — La *Morning Post* ha da Pietroburgo: Secondo informazioni da fonte degna di fede sarebbero stati inviati pochi giorni fa distaccamenti di truppe alla frontiera cinese.

L'idea di una spedizione in Cina è però molto impopolare nei circoli militari e politici.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

17 febbraio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	769.22.
Termometro centigrado al nord	10.6.
Tensione del vapore, in mm.	4 68.
Umidità relativa a mezzodì	49.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	calma.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 11.9. minimo — 0.8.
Pioggia	—

17 febbraio 1911.

In Europa: pressione massima di 780 sulla Spagna, minima di 735 sulla Scandinavia e Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito sul basso Tirreno e isole, ridisceso altrove fino a 4 mm. sul Veneto e Marche; temperatura irregolarmente variata in val Padana, diminuita in Sicilia, generalmente aumentata altrove.

Barometro: massimo 776 in Sicilia, minimo a 773 in Liguria e penisola salentina.

Probabilità: venti deboli o moderati meridionali; cielo vario al sud e Sicilia, nuvoloso altrove con qualche precipitazione; mare qua e là mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 febbraio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	11 9	9 0
Genova	coperto	calmo	12 4	5 9
Spezia	coperto	calmo	10 2	3 6
Cuneo	coperto	—	3 5	— 3 0
Torino	nebbioso	—	— 0 6	— 2 1
Alessandria	coperto	—	0 7	— 1 3
Novara	nebbioso	—	2 2	— 2 2
Domodossola	1/4 coperto	—	3 2	— 4 0
Pavia	nebbioso	—	1 7	— 1 7
Milano	nebbioso	—	4 2	— 0 9
Como	3/4 coperto	—	6 2	— 1 6
Sandrio	sereno	—	7 1	— 2 0
Bergamo	nebbioso	—	4 0	— 2 5
Brescia	nebbioso	—	4 1	— 2 5
Cremona	nebbioso	—	1 8	— 0 5
Mantova	nebbioso	—	4 6	— 0 6
Verona	nebbioso		5 1	— 0 1
Belluno	1/4 coperto	—	7 8	— 3 6
Udine	1/4 coperto	—	7 7	— 1 2
Treviso	nebbioso	—	8 8	— 0 7
Venezia	nebbioso	calmo	7 2	— 0 1
Padova	nebbioso	—	7 4	— 0 5
Rovigo	nebbioso	—	6 2	— 1 0
Piacenza	nebbioso	—	1 9	— 1 0
Parma	nebbioso	—	0 8	— 1 4
Reggio Emilia	nebbioso	—	0 4	— 1 1
Modena	coperto	—	1 1	— 0 7
Ferrara	coperto	—	3 4	— 1 0
Bologna	coperto	—	0 9	— 1 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	4 8	— 3 2
Pesaro	coperto	calmo	7 5	— 1 9
Ancona	nebbioso	calmo	7 8	1 0
Urbino	3/4 coperto	—	5 0	— 1 0
Macerata	1/4 coperto	—	7 0	0 1
Ascoli Piceno	sereno	—	8 5	— 3 5
Perugia	1/4 coperto	—	6 0	— 1 8
Camerino	1/4 coperto	—	3 8	— 2 0
Lucca	coperto	—	9 8	0 0
Pisa	coperto	—	11 8	— 2 0
Livorno	coperto	calmo	11 0	1 5
Firenze	coperto	—	10 2	— 1 2
Arezzo	3/4 coperto	—	9 0	— 2 2
Siena	3/4 coperto	—	8 3	— 0 4
Grosseto	1/2 coperto	—	11 8	— 3 1
Roma	sereno	—	11 3	— 0 8
Teramo	sereno	—	3 6	0 0
Chieti	sereno	—	6 0	— 1 0
Aquila	1/4 coperto	—	3 8	— 4 2
Agnone	sereno	—	2 3	— 4 7
Foggia	1/2 coperto	—	9 0	— 2 0
Bari	3/4 coperto	agitato	8 0	2 0
Lecce	3/4 coperto	—	7 0	0 2
Caserta	1/4 coperto	—	10 3	1 7
Napoli	sereno	calmo	9 5	3 7
Benevento	sereno	—	8 5	— 2 5
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	1 4	— 2 2
Cosenza	sereno	—	12 0	— 3 0
Tiriolo	sereno	—	7 0	— 4 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	15 8	—
Palermo	1/2 coperto	calmo	12 8	2 1
Porto Empedocle	sereno	calmo	12 3	6 3
Caltanissetta	sereno	—	8 7	3 5
Messina	1/4 coperto	calmo	12 8	5 2
Catania	sereno	mosso	12 2	2 7
Siracusa	sereno	calmo	13 5	3 9
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 0	4 0
Sassari	3/4 coperto	—	11 5	4 8